SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 luglio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 5 luglio 2002 che hanno disposto per il 15 luglio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trencentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al capitolo 2218 e in aumento al capitolo 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,201 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,459 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 27.962.829,26 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 177.034.179,99 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,957 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,529 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A11571

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2002.

Inserimento del medicinale «Rituximab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del linfoma non Hodgkin follicolare, di immunofenotipo CD 20 positivo (di tipo B, C o D secondo la Working Formulation, oppure di grado I, II o III secondo la REAL Classification) e del linfoma non Hodgkin di Burkitt o tipo Burkitt.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visto ancora il proprio provvedimento datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: epoetina alfa e beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); arginina, interferone alfa

ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); adenosin-deaminasi (adagen), mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); interferone alfa ricombinante, mitotane (lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); interferone alfa naturale, interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); ciclosporina A, ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); epoetina alfa e beta, zinco solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); interferone gamma, levocarnitina, octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); mitotane (lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); acido cis-retinoico, lamivudina, micofenolato mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001); biotina (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); anastrozolo ed octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001); gemtuzumab ozogamicin (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001);

Atteso che il medicinale «Rituximab», già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento del linfoma non Hodgkin follicolare, di immunofenotipo CD 20 positivo (di tipo B, C o D secondo la Working Formulation, oppure di grado I, II o III secondo la REAL Classification) e del linfoma non Hodgkin di Burkitt o tipo Burkitt;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2001, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati precisi di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 24 aprile 2002;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale RITUXIMAB è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a soggetti affetti da linfoma non Hodgkin follicolare, di immunofenotipo CD 20 positivo (di tipo B, C o D secondo la Working Formulation, oppure di grado I, II o III secondo la REAL Classification) e da linfoma non Hodgkin di Burkitt o tipo Burkitt, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 358

ALLEGATO 1

Denominazione: RITUXIMAB.

Indicazione terapeutica: Linfoma non-Hodgkin follicolare, di immunofenotipo CD 20 positivo (di tipo B, C o D secondo la Working Formulation, oppure di grado I, II o III secondo la REAL Classification).

Criteri di inclusione: tutte le forme a cattiva prognosi definita secondo l'International Prognostic Index (punteggio IPI) oppure l'Italian Limphoma Intergroup (punteggio ILI). I pazienti devono avere IPI > 3 (ossia 3 o più dei seguenti 5 segni/sintomi: LDH aumentate; stato di validità secondo ECOG≥2; stadio II-IV; età ≥ 60 anni; >1 sede extralinfonodale), oppure ILI > 3 (ossia 3 o più dei seguenti 6 segni/-sintomi: LDH aumentate; sintomi sistemici B; sesso maschile; elevata velocità di eritrosedimentazione; età ≥ 60 anni; ≥ 2 sedi extralinfonodali).

Criteri di eclusione: età >65 anni; gravi disfunzioni di cuore, polmone, rene o fegato.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: 6 dosi di «Rituximab» (al dosaggio di 375 mg/m 2) in combinazione con polichemioterapia secondo CHOP oppure secondo HDS (chemioterapia sequenziale ad alte dosi con autotrapianto di cellule di midollo osseo).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12/24 mesi
Diagnosi istologica	+	
Diagnosi immunofenotipica	+	
Punteggio ECOG	+	
Stadio	+	
Età	+	
Sesso	+	
Numero di sedi extralinfonodali	+	
Sintomi sistemici B	+	
LDH	+	
Indice prognostico secondo IPI	+	
Indice prognostico secondo ILI	+	
Sopravvivenza (se vivo o deceduto)		+
Se deceduto, cause del decesso		+
Descrizione dello stato generale e delle eventuali tossicità		+
Sopravvivenza libera da malattia (se in remissione completa oppure ricaduto)		+

ALLEGATO 2

Denominazione: RITUXIMAB.

Indicazione terapeutica: Linfoma non-Hodgkin di Burkitt o tipo Burkitt.

Criteri di inclusione: tutti i linfomi di Burkitt o tipo-Burkitt; immunofenotipo CD 20 positivo.

Criteri di esclusione: età >65 anni; gravi disfunzioni di cuore, polmone, rene o fegato.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: 6 dosi di «Rituximab» (al dosaggio di 375 mg/m 2) in combinazione con polichemioterapia secondo HDS (chemioterapia sequenziale ad alte dosi con autotrapianto di cellule di midollo osseo).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12/24 mesi
Diagnosi istologica	+	
Diagnosi immunofenotipica	+	
Sopravvivenza (se vivo o deceduto)		+
Se deceduto, cause del decesso		+
Descrizione dello stato generale e delle eventuali tossicità		+
Sopravvivenza libera da malattia (se in remissione completa oppure ricaduto)		+

02A11562

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 giugno 2002.

Ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» e, in particolare:

l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;

l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;

Vista la legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a lire 60 miliardi per il triennio 2001-2003 cosi ripartiti: lire 25 miliardi per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per il 2003;

Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo:

per la lettera «*a)*» il 40% in parti uguali fra tutte le regioni e province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilità a questo Ministero entro il termine fissato del 30 settembre 2001;

per la lettera «*b)*» il 30% in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le finalità di cui alla legge n. 366/1998;

per la lettera «*c)*» il 30% sulla base di quanto impegnato dalla regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto;

Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera *b)* nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti locali;

Considerata la necessità di confermare che, con riferimento all'art. 4 della summenzionata legge n. 366/

1998, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;

Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta così ripartito:

Regioni	Importo
Abruzzo	€ 1.879.798,93
Basilicata	€ 1.337.538,51
Bolzano	€ 3.824.143,51
Calabria	€ 881.243,03
Campania	€ 590.236,46
Emilia-Romagna	€ 2.062.822,80
Friuli-Venezia Giulia	€ 1.503.813,17
Lazio	€ 1.902.455,96
Liguria	€ 897.130,71
Lombardia	€ 1.503.813,17
Marche	€ 2.043.368,29
Molise	€ 258.228,45
Piemonte	€ 1.597.121,75
Puglia	€ 666.437,48
Sardegna	€ 590.236,46
Sicilia	€ 590.236,46
Toscana	€ 894.413,89
Trento	€ 2.761.157,87
Umbria	€ 730.579,05
Valle d'Aosta	€ 925.097,61
Veneto	€ 3.547.540,37

Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 21 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura, viene costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, con funzioni già appartenenti all'ex Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Decreta:

È approvata la ripartizione tra le regioni della quota del fondo, relativa agli anni 2001-2003, per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto.

Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità.

I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 341

ALLEGATO

RIPARTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 366/98 RECANTE "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica"

(Importi in migliaia)

Regioni	Valore del piano	Valore interventi da realizzarsi	Punto a)	Punto b)			Punto c)			Finanz. totale (3+6+9)	Importo totale cofinanz.	% cofin. sul piano	Importo massimo attribuibile	Valore finanziabile	Importo ridefinito del piano	Disponibilità	Col 30%	Norm	Ripartizione disponibilità	Importo contributo in lire	Importo contributo in euro
			Importo	Importo Cofinanz.	%	Importo	Importo impegnato	%	Importo												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Abruzzo	66.301.593	59.952.970	1.142.857	12.835.763	11,28	2.026.387	1.000.000	2,18	392.646	3.561.891	35.971.782	60,00	23.981.186	3.561.891	59.952.970	0	11,26	11,29	77.906	3.639.798	1.879.798,93
Basilicata	29.391.921	25.429.171	1.142.857	7.628.751	6,69	1.204.352	500.000	1,09	196.323	2.543.532	12.714.585	50,00	12.714.585	2.543.532	25.429.170	0	6,69	6,71	46.303	2.589.636	1.337.538,51
Bolzano	48.969.943	47.461.943	1.142.857	14.244.583	12,49	2.248.794	10.000.000	21,81	3.926.464	7.318.116	23.740.972	50,00	23.740.971	7.318.116	47.461.943	0	12,49	12,53	86.459	7.404.574	3.824.143,51
Calabria	16.777.000	8.000.000	1.142.857	2.000.000	1,75	315.740	600.000	1,31	235.586	1.694.185	4.000.000	50,00	4.000.000	1.694.185	8.000.000	0	1,75	1,76	12.139	1.706.324	881.243,03
Campania	24.965.633	24.965.633	1.142.857	0	0,00	0	0	0,00	0	1.142.857	15.380.188	61,61	9.585.445	1.142.857	24.965.633	0	0,00	0.00	0	1.142.857	590.236,45
Emilia Romagna	60.594.536	12.285.975	1.142.857	2.500.000	2,19	394.675	6.218.000	13,56	2.441.475	3.979.008	6.595.325	53,68	5.690.650	3.979.008	12.285.975	0	2,19	2,20	15.174	3.994.182	2.062.822,80
Friuli V. Giulia	12.632.000	12.632.000	1.142.857	6.000.000	5,26	947.221	2.000.000	4,36	785.293	2.875.371	6.886.000	54,51	5.746.000	2.875.371	12.632.000	0	5,26	5,28	36.417	2.911.788	1.503.813,17
Lazio	28.229.527	28.229.527	1.142.857	10.210.327	8,96	1.611.906	2.207.923	4,62	866.933	3.621.696	16.216.727	57,45	12.012.800	3.621.696	28.229.527	0	8,96	8,98	61.972	3.683.668	1.902.455,96
Liguria	49.285.411	3.600.000	1.142.857	32.088	0,03	5.066	1.500.000	3,27	588.970	1.736.893	1.800.000	50,00	1.800.000	1.736.893	3.600.000	0	0,03	0,03	195	1.737.087	897.130,71
Lombardia	74.714.502	44.215.046	1.142.857	6.000.000	5,26	947.221	2.000.000	4,36	785.293	2.875.371	26.801.900	65,14	15.413.146	2.875.371	44.215.046	0	5,26	5,28	36.417	2.911.788	1.503.813,17
Marche	43.429.240	43.429.240	1.142.857	15.000.000	13,16	2.368.052	903.000	1,97	354.560	3.865.459	36.264.400	83,50	7.164.840	3.865.459	43.429.240	0	13,16	13,19	91.044	3.956.513	2.043.368,29
Molise	38.560.000	1.000.000	1.142.857	300.000	0,26	47.361	0	0,00	0	1.190.218	500.000	50,00	500.000	500.000	1.000.000	690.218				500.000	258.228,45
Piemonte	121.945.987	9.000.000	1.142.857	0	0.00	0	4.985.286	10,63	1.949.602	3.092.459	4.500.000	50,00	4.500.000	3.092.459	9.000.000	0	0,00	0.00	0	3.092.459	1.597.121,75
Puglia	44.050.000	44.050.000	1.142.857	900.000	0,79	142.083	0	0.00	0	1.284.940	22.024.000	50,00	22.024.000	1.284.940	44.048.000	0	0,79	0,79	5.463	1.290.403	666.437,48
Sardegna	28.642.000	28.642.000	1.142.857	0	0,00	0	0	0,00	0	1.142.857	14.321.000	50,00	14.321.000	1.142.857	28.642.000	0	0.00	0,00	0	1.142.857	590.236,45
Sicilia	23.643.816	23.643.816	1.142.857	0	0,00	0	0	0,00	0	1.142.857	11.821.908	50.00	11.821.908	1.142.857	23.643.816	0	0,00	0,00	0	1.142.857	590.236,46
Toscana	48.555.585	22.728.500	1.142.857	0	0,00	0	1.500.000	3,27	588.970	1.731.827	12.069.289	53,19	10.639.211	1.731.827	22.728.500	0	0,00	0,00	0	1.731.827	894.413,89
Trento	22.000.000	17.750.000	1.142.857	8.875.000	7,78	1.401.098	7.000.000	15,27	2.748.525	5.292.480	8.875.000	50,00	8.875.000	5.292.480	17.750.000	0	7,78	7,80	53.867	5.346.347	2.761.157,87
Umbria	12.046.200	12.046.200	1.142.857	583.232	0,51	92.075	446.562	0,98	176.126	1.411.058	6.678.332	55,44	5.367.868	1.411.058	12.046.200	0	0,51	0,51	3.540	1.414.598	730.579,05
Valle d'Aosta	7.910.000	7.910.000	1.142.857	3.955.000	3,47	624.376	0	0,00	0	1.767.234	3.955.000	50,00	3.955.000	1.767.234	7.910.000	0	3,47	3,48	24.005	1.791.239	925.097,81
Veneto	174.695.830	145.364.092	1.142.857	22.952.990	20,13	3.623.592	5.000.000	10,91	1.983.232	6.729.681	72.675.652	50,00	72.675.652	6.729.681	145.351.304	0	20,13	20,16	139.315	6.868.996	3.547.540,37
Totale			24.000.000	114.017.754	100,00	18.000.000	45.842.771	100,00	18.000.000	60.000.000				59.309.782		690.218	99,74	100,00	690.218	60.000.000	30.987.413,90

Riparto38824/04

Col. 1 — Importo del piano da delibera regionale.
Col. 2 — Valore interventi da realizzarsi.
Col. 3 — Importo relativo al 40%, cioè 24 miliardi, ripartito in parti uguali tra tutte le regioni e le province autonome.
Col. 4 — Importo cofinanziamento delle regioni e province autonome per l'attuazione del piano.
Col. 5 — Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni.
Col. 6 — Ripartizione del 30% del fondo, cioè 18 miliardi, applicando le percentuali della colonna 5.
Col. 7 — Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 2000, per finalità analoghe a quelle della legge n. 366/1998.
Col. 8 — Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 2000, in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni e province.
Col. 9 — Ripartizione del 30% del fondo, cioè 18 miliardi, applicando le percentuali della colonna 8.
Col. 10 — Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti.
Col. 11 — Importo complessivo del cofinanziamento delle regioni, province autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale.
Col. 12 — Percentuale cofinanziamento sul piano.
Col. 13 — Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%).
Col. 14 — Importo massimo attribuibile come contributo statale.
Col. 15 — Importo ridefinito del piano regionale o provinciale in base al cofinanziamento dimostrato.
Col. 16 — Disponibilità per differenza tra importo del contributo e importo massimo attribuibile.
Col. 17 — Percentuale della colonna 5 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le Regioni.
Col. 18 — Coefficiente della colonna 5 rideterminato escludendo le regioni o province autonome che raggiungono la percentuale massima di finanziamento statale.
Col. 19 — Importo derivante dall'applicazione della percentuale colonna 18 per la ripartizione delle disponibilità.
Col. 20 — Contributo statale complessivo in lire rideterminato assegnando le disponibilità residue.
Col. 21 — Contributo statale complessivo in euro rideterminato assegnando le disponibilità residue.

02A11569

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 luglio 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 5 marzo 2002 ed in particolare il progetto S310-P presentato dalla S.V.A.S. Biosana S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che al fine del calcolo del contributo massimo concedibile si è reso necessario un supplemento istruttorio da parte dell'istituto di credito;

Acquisito in data 2 luglio 2002 il suddetto supplemento;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: SVAS Biosana S.r.l. - Nola (Napoli), (classificata piccola/media impresa);

progetto: S310-P;

titolo del progetto: realizzazione di nuovi dispositivi medici destinati al controllo del microambiente delle ulcere ed alla loro cicatrizzazione a base di estratti vegetali;

entità delle spese nel progetto approvato: € 2.329.685,42 di cui:

in zona non eleggibile	€ 0,00
in zona art. 92 par. 3 lettera a	€ 2.329.685,42
in zona art. 92 par. 3 lettera c	€ 0,00
in zona obiettivo 2 e 5 b	€ 0,00

entità delle spese ammissibili: € 2.329.685,42;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.239.444,91 per ricerca industriale e € 1.090.240,51 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.550.510,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 516.836,67;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,30%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,55%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° agosto 2000;

ammissibiltà delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 1.550.510,00, di cui all'art. 1 del presente decreto grava sul capitolo n. 8932 P.G.02 esercizio finanziario 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11525

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 giugno 2002.

Rimodulazione dei programmi nazionali di cui al decreto ministeriale n. 467 del 4 giugno 2001 (Carbon tax).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio. n. 374, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001 registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 17 luglio 2001, registro n. 5, foglio n. 01 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;

Visto il decreto ministeriale n. 23/P.I.A./DEC/2002 del 5 febbraio 2002 registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 14 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 96 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 7 marzo 2002, con cui sono state apportate modifiche al decreto ministeriale n. 467 del 2001 ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto;

Considerato che all'art. 1 del decreto ministeriale 467 del 2001, così come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 23 del 2002 sono elencati i programmi di rilievo nazionale ammessi a finanziamento;

Considerato che a seguito delle modifiche apportate gli allegati 1) e 2) del decreto ministeriale n. 467/2001 sono stati ridefiniti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 23/2002;

Considerato che la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in sede di attuazione dei programmi e dei relativi progetti proposti al finanziamento in relazione alla effettiva ed immediata attuazione degli stessi ha verificato per i seguenti programmi la mancanza del citato requisito:

Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto:»

Programma 3): Romania, per la prosecuzione del Programma di cooperazione ambientale;

Programma 4): Argentina, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente argentino;

Considerato che a seguito di questa verifica i progetti previsti nei suddetti programmi ed elencati nell'allegato 2) del decreto ministeriale n. 467 del 2001 non sono più ammessi a finanziamento;

Atteso che sono stati individuati, in sostituzione dei precedenti, i seguenti Programmi:

Programma per la promozione delle energie pulite e delle fonti rinnovabili nella Regione del Mediterraneo in cooperazione con il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite - U.N.E.P, e l'Agenzia internazionale per l'energia;

Programma di Cooperazione con la Repubblica del Sud Africa;

Ritenuto opportuno integrare il Programma 1): «Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Ambiente italiano e quello cinese» di ulteriori risorse sulla base dello sviluppo dei singoli progetti avviati in collaborazione con le Autorità cinesi;

Atteso che tali modifiche o integrazioni devono rispettare le dotazioni finanziarie assegnate ai singoli Programmi di rilievo nazionale ed in particolare:

1. Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni: L. 50.000 milioni, pari ad € 25.822.845;

2. Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto»: L. 35.000 milioni, pari ad € 18.075.991;

Ritenuto necessario apportare una modifica sia nella descrizione che nel soggetto attuatore del progetto 4/a del «Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni»;

Considerato l'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 prevede che «Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate ad ogni programma di rilievo nazionale»;

Considerato che le modifiche ed integrazioni da apportare si riflettono in una nuova definizione degli elenchi di cui all'art. 1) del citato decreto ministeriale n. 467, in modo particolare per quanto riguarda i Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto» nel rispetto delle dotazioni finanziarie assegnate a tale azione;

Considerato il soggetto pubblico responsabile per tali programmi è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che è il medesimo titolato a proporre eventuali integrazioni o modifiche ai citati allegati;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 467 del 2001;

Visto il D.D. 28 settembre 2001 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2001 - con cui è stata concessa una proroga del termine di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001 fissando tale termine al 15 novembre 2001;

Visto il decreto GAB/DEC/0089/2001 del 3 maggio 2001, così come modificato dal GAB/DEC/122/2001 del 5 settembre 2001, con cui sono stati assegnati i programmi e le relative risorse finanziarie al Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ritenuto, tra l'altro, di procedere alla rideterminazione delle tabelle di cui al decreto ministeriale n. 467 del 2001 come modificato dal decreto ministeriale n. 23 del 2002 esprimendo, tra l'altro, gli importi nella attuale valuta «EURO»;

Decreta

Art. 1.

Programma di cui all'allegato 2

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, nel Programma di cooperazione internazionale nell'ambito del «Meccanismi di Kyoto» sono cancellati i seguenti sottoprogrammi:

3/a: Progettazione del Centro intermodale logistico di Timisoara;

3/b: Studio di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma per la selezione preliminare dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e realizzazione dell'impianto per il recupero energetico;

4/a: Progetto di forestazione e valorizzazione energetica nell'ambito del ciclo di lavorazione del legno.

Art. 2.

Nuovi programmi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, sono inseriti nell'allegato 2 dello stesso decreto, così come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, n. 23, i seguenti sottoprogrammi:

sottoprogramma 3) - Programma di cooperazione con il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e l'Agenzia internazionale per l'energia:

3/a Promozione delle fonti rinnovabili nella regione mediterranea nell'ambito di meccanismi del protocollo di Kyoto;

sottoprogramma 4) - Programma di cooperazione con la Repubblica del Sud Africa:

4/a Promozione delle energie pulite e delle fonti rinnovabili per la produzione di energia;

4/b Promozione dell'agricoltura e forestazione «sostenibile».

A seguito delle suddette modifiche la tabella relativa di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 467 del 2001, come modificata dal decreto ministeriale n. 23 del 2002 viene cosi ridefinita, fermo restando l'ammontare complessivo di risorse assegnate al programma di cooperazione internazionale, pari a lire 35.000 milioni corrispondenti ad € 18.075.991:

Programmi di cooperazione Internazionale nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto»			
1	Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente	L. 18.300.000.000	€ 9.451.161
2	Bulgaria, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente italiano e quello	L. 3.200.000.000	€ 1.652.662
3	Programma di cooperazione con il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite - U.N.E.P. - e l'Agenzia internazionale per l'energia	L. 3.000.000.000	€ 1.549.371
4	Programma di Cooperazione con la Repubblica del Sud Africa	L. 3.000.000.000	€ 1.549.371
5	Cuba, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente cubano	L. 1.500.000.000	€ 774.685
6	Egitto, per lo sviluppo, dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente egiziano	L. 2.500.000.000	€ 1.291.142
7	Brasile, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente brasiliano	L. 1.000.000.000	€ 516.457
8	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Slovena	L. 300.000.000	€ 154.937
9	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Croata	L. 2.200.000.000	€ 1.136.205

L'allegato 2) al D.M. n. 467 del 2001 risulta così modificato:

Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «meccanismi di Kyoto»		
N°	Programmi di intervento	Soggetti pubblici responsabili dell'attuazione
1	Prosecuzione delle attività di cooperazione internazionale con la Repubblica popolare cinese	
1/a	Integrazione attività nell'ambito dell'Accordo Ministero Ambiente I.C.E.	Ministero Ambiente
1/b	Progetto di mobilità sostenibile	Ministero Ambiente
1/c	Progetto di promozione nell'uso delle energie rinnovabili	Ministero Ambiente
1/d	Progetti specifici per la riduzione dei GHG	Ministero Ambiente
1/e	Progetto di agricoltura sostenibile e uso delle biomasse	Ministero Ambiente
2	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Bulgara	
2/a	Aggiornamento del Master Plan per la protezione ambientale ed il risparmio energetico del comune di Dobric	Ministero Ambiente
2/b	Studio di fattibilità e Master Plan per lo sviluppo di un servizio integrato delle acque	Ministero Ambiente
2/c	Progetto pilota per la gestione integrata del rischio ambientale e sanitario nel bacino del basso Danubio	Ministero Ambiente
3	Programma di cooperazione con Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e l'Agenzia internazionale per l'Energia	
3/a	Promozione delle fonti rinnovabili nella Regione Mediterranea nell'ambito di meccanismi del Protocollo di Kyoto	Ministero Ambiente
4	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica del Sud Africa	
4/a	Promozione dell'agricoltura e della forestazione «sostenibile»	Ministero Ambiente
4/b	Promozione delle Energie pulite e Fonti rinnovabili per la produzione di energia	Ministero Ambiente
5	Programma di cooperazione internazionale con Cuba	
5/a	Progetto pilota e Master Plan per il risanamento delle rete idrica ed il risparmio energetico nella città di Santiago di Cuba	Ministero Ambiente
6	Programma di cooperazione internazionale con l'Egitto	
6/a	Costruzione di una centrale elettrica alimentata a gas naturale costituita da due unità vapore da circa 340MW ognuna	Ministero Ambiente
7	Programma di cooperazione internazionale con il Brasile	
7/a	Progetto di forestazione e valorizzazione energetica nell'ambito del ciclo di lavorazione del legno	Ministero Ambiente

Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «meccanismi di Kyoto»		
N°	Programmi di intervento	Soggetti pubblici responsabili dell'attuazione
8	Programma di cooperazione internazionale con Slovenia	
8/a	Recupero energetico di scarti di lavorazione	Ministero Ambiente
9	Programma di cooperazione internazionale con Croazia	
9/a	Gestione energetica: utilizzo di fonti di energia rinnovabili e recupero ambientale	Ministero Ambiente
9/b	Studio di fattibilità per la ristrutturazione energetico-ambientale del sistema di teleriscaldamento della città di Rjeka	Ministero Ambiente

Art. 3.

Rideterminazione e modifiche

1. Nel «Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni» al sottoprogramma 4 «Sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni zero» è apportata la seguente modifica:

4/a	Programma di sviluppo di motori a basse emissioni alimentati a gas naturale o con sistemi ibridi gas naturale-elettrico	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, IVECO S.p.a, C.R.F. - Centro Ricerche Fiat	In corso dall'anno 2000	24 mesi

2. Ferme restando le assegnazioni di risorse complessivamente assegnate al «Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni» di seguito sono rideterminate le risorse a disposizione di ogni singolo sottoprogramma.

3. In virtù, tra l'altro, dell'entrata in vigore della nuova unità di conto euro, le risorse assegnate al «Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni» è rideterminata in € 25.822.845 e nella tabella sottostante sono rideterminati i singoli sottoprogrammi:

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

1	Organizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni	L. 5.000.000.000	€ 2.582.284
2	Interventi dimostrativi di sistemi innovativi di generazione di energia e calore in settori produttivi e civili, anche mediante l'impiego di celle a combustibile	L. 12.000.000.000	€ 6.197.483
3	Interventi dimostrativi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti in distretti industriali, in settori produttivi e nel settore civile e nell'edilizia pubblica e nel settore dei trasporti	L. 17.500.000.000	€ 9.037.996
4	Sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni zero	L. 6.500.000.000	€ 3.356.970
5	Progetti dimostrativi per la mobilità alternativa in città di alto valore storico-artistico culturale	L. 9.000.000.000	€ 4.648.112

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dell'assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente e tutela del territorio, foglio n. 345

02A11526

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 2002.

Rettifica al decreto ministeriale 30 luglio 2002 e modifica dell'elenco allegato al decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante «Seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2002 recante la seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 2002, recante rettifica dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale 14 giugno 2002, erroneamente indicato come decreto ministeriale 14 luglio 2002;

Vista la nota della regione Umbria con la quale si chiede l'inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del proprio territorio del fagiolo di Cave per le varietà «*Verdino di Cave*» e «*Giallo di Cave*» e la correzione del nome del prodotto «*Pasta rossa di Colfiorito*», riportato nell'elenco allegato al sopra indicato decreto ministeriale 14 giugno 2002, in «*Patata rossa di Colfiorito*»;

Ritenuto opportuno procedere alla integrazione e alla correzione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali in accoglimento della richiesta della regione Umbria e alla rettifica della data del decreto ministeriale erroneamente indicata in epigrafe e nel testo del decreto ministeriale 30 luglio 2002 come specificato in premessa;

Decreta:

Art. 1.

La data 14 luglio 2002 del decreto ministeriale recante seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, riportata in epigrafe nel testo del decreto ministeriale 30 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 2002, è corretta in 14 giugno 2002.

Art. 2.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 14 giugno 2002 di cui all'articolo precedente, nella parte relativa ai prodotti agroalimentari tradizionali della regione Umbria, è modificato nel modo seguente:

nella sezione «prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati» è inserito il prodotto «*Fagiolo di Cave*» - «*Varietà Verdino di Cave e Giallo di Cave*» ed è corretto il nome del prodotto «*Pasta rossa di Colfiorito*» in «*Patata rossa di Colfiorito*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A11537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 4 settembre 2002.

Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 2;

Ravvisata la necessità di dotarsi di un proprio regolamento in attuazione della sopracitata normativa;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 1° agosto 2002, con la quale è stato approvato il regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e le allegate tabelle;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il «Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990», nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il sopracitato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 4 settembre 2002

Il rettore: LELJ GAROLLA DI BARD

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI RELATIVI TERMINI DI CONCLUSIONE
(art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

CAPO I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.
Oggetto

1. L'Università degli studi della Basilicata, in seguito denominata Università o Ateneo o amministrazione, impronta la propria attività amministrativa a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del singolo procedimento.

3. Per «unità organizzativa» si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Università ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento, ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Università.

2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle predette tabelle, devono concludersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.

4. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere da tale data.

Art. 3.
Decorrenza del temine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'Università abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Università, della richiesta o della proposta.

Art. 4.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziative di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unità organizzativa.

2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante tempestivamente o comunque entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

3. Al ricevimento della domanda, ove richiesto dall'interessato, l'ufficio competente rilascia una ricevuta. Per le richieste o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Art. 5.
Pubblicità del procedimento amministrativo e partecipazione degli interessati

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e, su esplicita richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Nella comunicazione deve essere indicato:

a) l'unità organizzativa alla quale è affidato il procedimento;

b) il responsabile del procedimento;

c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

d) il termine entro il quale presentare eventuali memorie e documenti.

2. È data facoltà ai destinatari di tale comunicazione di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento.

Nel caso in cui per particolari motivate esigenze il procedimento debba concludersi prima del termine fissato, il responsabile comunicherà agli interessati il termine più breve e quello concesso per presentare le predette memorie e documenti.

3. Se per il rilevante numero dei destinatari e/o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, mediante avvisi pubblici affissi all'Albo dell'Università e/o circolari indirizzate a tutte le unità organizzative dell'Ateneo con l'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga.

Art. 6.
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione. Nel caso che talune fasi del procedimento siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Università si applica quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990.

2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

3. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione può adottare la propria determinazione esplicita.

4. L'unità organizzativa competente non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenesse non potersi concludere il procedimento medesimo nei termini previsti, dovrà informare tempestivamente i propri superiori, illustrando i motivi dell'impossibilità a provvedere e/o le ragioni del ritardo e dare tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenirvi, indicando un nuovo termine normalmente di durata non superiore a quello previsto in via ordinaria dal presente regolamento.

5. L'acquisizione in via facoltativa od obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni comporta la sospensione del termine previsto per la conclusione del procedimento. In tal caso il responsabile del procedimento è tenuto ad informare gli interessati.

6. Qualora il parere obbligatorio o facoltativo richiesto non sia stato comunicato nei termini previsti dall'art. 16 della legge n. 241/1990, l'Amministrazione può procedere indipendentemente dal-

l'acquisizione del parere, eccetto per i pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

7. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione del procedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche a organismi dell'Università o di altra Amministrazione pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica.

Art. 7.

Altri casi di sospensione del termine

Oltre ai casi indicati nell'articolo precedente, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) se per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che sono indispensabili per il procedimento.

Capo II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 8.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, sono le aree e gli uffici, siano essi inseriti o meno in una ripartizione, nonché le strutture didattiche, scientifiche e di servizio nelle quali si articola l'Università.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Sulla base delle competenze attribuite per materia alle singole «unità organizzative» così come risultano indicate nelle tabelle allegate, la persona preposta a capo di ogni singola unità organizzativa è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale concernente il relativo provvedimento finale da adottarsi.

Analoga responsabilità è attribuita ai preposti ad unità organizzative, a titolo di supplenza o di vicarietà. In caso di assenza o impedimento dei soggetti, come sopra preposti all'unità organizzativa, analoga responsabilità è attribuita al soggetto presente nella medesima unità e rivestente la qualifica più alta, ovvero a quello con maggiore anzianità nella stessa.

Nel caso in cui un ufficio è a sua volta inserito in un'area, il dirigente della ripartizione, sentito il responsabile dell'area, affida la responsabilità di alcuni procedimenti al responsabile dell'ufficio o, in casi particolari, ad altri dipendenti aventi responsabilità di settore o di idonea categoria professionale.

Nel caso in cui un ufficio dipenda direttamente dalla ripartizione, il dirigente della stessa, può in casi particolari, sentito il responsabile dell'ufficio, affidare la responsabilità di alcuni procedimenti ad altri dipendenti aventi responsabilità di settore o di idonea categoria professionale.

Per i procedimenti di competenza dei Dipartimenti, responsabile del procedimento è il segretario amministrativo.

Per le strutture didattiche e di servizio e per le altre strutture di ricerca, il direttore delle medesime affida la responsabilità del procedimento a dipendenti di idonea categoria professionale. Sia il direttore del Dipartimento sia il direttore delle predette strutture sono, in ogni caso, competenti per l'adozione del provvedimento finale.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento.

In particolare il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione delle conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

d) propone l'acquisizione dei pareri consultivi o delle valutazioni tecniche indicate negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale.

Inoltre è tenuto:

all'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'Amministrazione ed all'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare;

all'applicazione della normativa vigente in materia di autocertificazione;

ad istituire i procedimenti relativi all'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

3. I dirigenti, responsabili delle ripartizioni, adottano il provvedimento finale, tranne nei casi in cui lo stesso è di competenza del direttore amministrativo o del rettore; coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti ed esercitano il potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 165/2001. Lo stesso potere di coordinamento e di sostituzione hanno il direttore di Dipartimento e i direttori delle strutture didattiche e di servizio e delle altre strutture di ricerca, nei confronti dei responsabili dei procedimenti delle relative strutture.

Art. 10.

Procedimenti di competenza di uffici

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più aree o uffici, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che interverranno successivamente nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le aree e gli uffici competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto.

4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento è responsabile limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.

5. Il direttore amministrativo può stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed è competente a risolvere gli eventuali conflitti di competenza tra le diverse unità organizzative qualora le stesse afferiscano a strutture non dirette da un unico dirigente.

Capo III

Art. 11.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data in vigore del presente regolamento, e successivamente almeno ogni tre anni, l'Università verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le modificazioni ritenute necessarie con le medesime modalità e forme del presente regolamento.

ALLEGATO *SUB A*

RIPARTIZIONE RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Bando di concorso pubblico/riserva-to per assunzioni a tempo indeterminato o determinato	Art. 17, comma 109, L. n. 127 Regolamento di Ateneo	120 gg. atto autorizzativo
Esclusione candidati	Regolamento di Ateneo	90 gg. scadenza bando ovvero termini stabiliti dal bando stesso
Nomina commissione	Regolamento di Ateneo	120 gg. scadenza bando
Convocazione candidati	Regolamento di Ateneo	30 gg. dalla comunicazione della commissione
Approvazione graduatoria di merito	Regolamento di Ateneo	60 gg. consegna verbali
Stipula contratto individuale di lavoro	C.C.N.L.	90 gg. da approvazione atti
Emissione bando per valutazione comparativa posti di professori universitari di ruolo di I e II fascia e di ricercatori universitari e trasmissione per pubblicazione nella G.U.	L. n. 210/98 D.P.R. n. 390/98 Regolamento di Ateneo	30 gg da ricezione delibera Organi Accademici
Esclusione dei candidati per difetto dei requisiti	Bando rettorale	Come da bando
Costituzione commissioni giudicatrici	L. n. 210/98 D.P.R. n. 390/98 Regolamento di Ateneo	30 gg. dalla comunicazione del MIUR degli elenchi degli eletti
Approvazione atti della valutazione comparativa	L. n. 210/98 D.P.R. n. 390/98 Regolamento di Ateneo	20 gg. dalla consegna degli atti da parte delle Commissioni giudicatrici
Nomina a professori universitari di ruolo di I e II fascia o ricercatori universitari	L. n. 210/98 D.P.R. n. 390/98	30 gg. dalla documentazione di rito da parte dei vincitori

UFFICIO FORMAZIONE E RAPPORTI SINDACALI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Accordi di contrattazione decentrata	C.C.N.L.	Contrattuale
Adempimenti contrattuali	C.C.N.L.	Contrattuale
Rilascio verbali di contrattazione	C.C.N.L.	15 gg. dall'approvazione

Rilascio attestati di partecipazione a corsi di formazione		60 gg. dalla conclusione del corso
Rilascio copie conformi		30 gg. dal ricevimento dell'istanza

UFFICIO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Adeguamento titolarità a seguito nuovi ordinamenti didattici		90 gg. da ricevimento delibera di Facoltà
Anagrafe delle prestazioni	Art. 24 L. n. 412/91 Art. 53 D.Lgs. n. 165/01	Termini di legge
Aspettativa per infermità	Art. 68 D.P.R. n. 3/57	60 gg. dal ricevimento dell'esito della visita fiscale
Aspettativa per servizio militare	Art. 67 D.P.R. n. 3/57	30 gg. dal ricevimento dell'istanza interessato
Aspettativa per situazione di incompatibilità	Art. 13 D.P.R. n. 382/80	30 gg. dalla comunicazione dell'interessato o dalla comunicazione del conferimento della carica da parte dell'Ente
Assenza dal lavoro di lavoratrice che abbia adottato un bambino	Art. 6 L. n. 903/77	60 gg. da presentazione documentazione
Autorizzazione a risiedere fuori sede	Art. 7 L. n. 311/58	30 gg. dalla delibera approvata dall'organo accademico
Autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti	Art. 11 D.P.R. n. 382/80 Art. 53 D.Lgs. n. 165/01	30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Cessazione per trasferimento presso Università Libera	T.U. n. 1592/33	30 gg. da ricevimento decreto trasferimento
Collocamento fuori ruolo professori associati e professori ordinari	L. n. 498/59 L. n. 311/58 L. n. 748/72 L. n. 382/80 L. n. 239/90 L. n. 662/96	60 gg. prima inizio anno accademico di collocamento fuori ruolo
Collocamento in aspettativa (con o senza assegni) per direzioni istituti o laboratori	Art. 12 D.P.R. n. 382/80	30 gg. dalla comunicazione dell'interessato del conferimento della carica da parte dell'ente
Comunicazione agli albi professionali del regime d'impegno	Art. 11 D.P.R. n. 382/80 Artt. 1 e 2 L. n. 158/87	30 gg. prima dell'inizio del biennio accademico di riferimento
Provvedimento regime d'impegno tempo pieno e tempo definito	Art. 11 D.P.R. n. 382/80 L. n. 158/87	30 gg. prima dell'inizio del biennio accademico di riferimento

Conferimento titolarità o compito didattico		60 gg. da ricevimento delibera di Facoltà
Conferma e nomina a professore ordinario e professo associato confermato	Artt. 6 e 23 D.P.R. 382/80	30 gg. da ricevimento verbale della commissione giudicatrice
Congedo a lavoratore padre in alternativa alla madre	Art. 7 L. n. 903/77 D.Lgs. n. 151/01	60 gg. da domanda
Congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica professori di I e II fascia	Art. 17 D.P.R. n. 382/80	60 gg. da ricevimento delibera Facoltà
Congedo per motivi di studio professori I e II fascia	Art. 10 D.P.R. n. 382/80	60 gg. da ricevimento delibera Facoltà
Congedo straordinario per assistenza per malattia del figlio inferiore ad anni tre	Art. 7, 2° comma, Legge n. 1204/71 e succ. mod. D.Lgs. n. 151/01	60 gg. da domanda
Congedo straordinario per astensione facoltativa per maternità	Art. 7 L. n. 1204/71 e succ. mod. D.Lgs. n. 151/01	60 gg. da presentazione domanda
Congedo straordinario per astensione obbligatoria per maternità	Art. 4 L. n. 1204/71 e succ. mod. D.Lgs. n. 151/01	30 gg. dalla presentazione del certificato medico
Congedo straordinario per gravi motivi di famiglia	Art. 37 D.P.R. n. 3/57 Art. 3 L. n. 537/93 L. n. 724/94	60 gg. da ricevimento richiesta
Congedo straordinario per malattia	Art. 37 D.P.R. n. 3/57 Art. 3 L. n. 537/93 L. n. 724/94	60 gg. da ricevimento richiesta
Congedo cure inerenti allo stato di invalidità	Art. 37 D.P.R. n. 3/57	60 gg. da ricevimento richiesta
Congedo straordinario per gravi complicanze gestazione	Art. 5 L. n. 1204/71 e succ. mod. D.Lgs. n. 151/01	30 gg. da ricevimento delibera dell'Ispettorato del Lavoro
Congedo straordinario per matrimonio	Art. 37 D.P.R. n. 3/57 Art. 22 l. n. 724/94	60 gg. da ricevimento richiesta
Congedo straordinario per motivi di studio per dottorato di ricerca	L. n. 476/84	60 gg. da ricevimento richiesta
Congedo straordinario per motivi di studio ricercatori	Art. 8 L. n. 349/58	60 gg. da ricevimento delibera Facoltà
Dispensa dal servizio per infermità	Artt. 71, 129, 130 D.P.R. n. 3/57	30 gg. da ricevimento esito visita collegiale
Nomina a ricercatore confermato	Art. 31 D.P.R. n. 382/80 L. n. 158/87	60 gg. da ricevimento verbale della commissione giudicatrice e dichiarazione di opzione
Notifica provvedimenti agli interessati	L. n. 241/90	30 gg. dal provvedimento
Nulla osta per supplenze o affidamenti fuori sede	Artt. 9 e 114 D.P.R. n. 382/80 Artt. 1 e 3 L. n. 477/84 Artt. 12 e 16 L. n. 341/90	30 gg. da ricevimento deliberazione organo accademico competente

Passaggio al ruolo di altra amministrazione di ricercatore	Art. 120 D.P.R. n. 382/80 Art. 17 L. n. 705/85	30 gg. da comunicazione dell'ente presso il quale transita l'interessato
Proposta di conferimento titolo professore emerito o di professore onorario	Art. 111 T.U. n. 1592/33	15 gg. da ricevimento delibera di Facoltà
Proroga biennio in servizio	L. n. 421/92 Art. 16 D.L. n. 503/92	30 gg. da presentazione istanza
Provvedimento di applicazione dei benefici previsti dall'art. 103 D.P.R. n. 382/80	Art. 103 D.P.R. n. 103/80	120 gg. dall'istanza documentata
Provvedimento di aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione	Artt. 14 e 34 D.P.R. n. 382/80	90 gg. dalla presentazione della domanda e della documentazione da parte dell'interessato
Provvedimento di cessazione dall'ufficio per volontarie dimissioni	D.P.R. n. 3/57	90 gg. dalla presentazione delle dimissioni
Provvedimento di decadenza dall'ufficio ricoperto	Art. 127 D.P.R. n. 3/57	45 gg. dall'accertamento dei fatti
Provvedimento di riammissione in servizio	Art. 132 D.P.R. n. 3/57 L. n. 311/58	60 gg. da ricevimento della deliberazione del Consiglio di Facoltà
Provvedimento di trasferimento dei ricercatori ad altro S.S.D.	Parere CUN adunanza 17.2.1995 L. n. 766/73	90 gg. da ricevimento parere CUN
Provvedimento disciplinare: - contestazione degli addebiti - irrogazione censura - irrogazione altre sanzioni	Artt. 87, 88, 89 T.U. Leggi sull'istruzione universitaria	 20 gg. 30 gg. da ricevimento o da scaden-za del termine per presentarle 40 gg. da ricevimento della delibera del Consiglio di disciplina del CUN
Provvedimento proroga biennale ricercatori	Art. 31 D.P.R. n. 382/80	30 gg. da ricevimento verbale commissione giudicatrice
Rilascio stati matricolari e certificazioni		30 gg.
Sospensione cautelare obbligatoria	Art. 91 D.P.R. n. 3/57	15 gg. di comunicazione di custodia cautelare
Trasferimento o mobilità interna per copertura di posti per professori ordinari di ruolo di I e II fascia e di ricercatori universitari	L. n. 210/98 Regolamento di Ateneo	60 gg. da delibera della Facoltà interessata
Trasmissione ad altre Amministrazioni di fascicoli di personale trasferito		60 gg. da data trasferimento

UFFICIO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali	Art. 53 D.Lgs. n. 165/01	30 gg. da ricevimento istanza
Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio	L. n. 1204/71 L. n. 903/77 C.C.N.L. D.Lgs. n. 151/01	60 gg.
Astensione facoltativa	L. n. 1204/71 D.Lgs. n. 151/01	30 gg. da compimento primo anno di vita del bambino
Benefici per assistenza a familiari portatori di handicap	L. n. 104/92	60 gg. da ricevimento istanza
Diritto allo studio (150 ore)	Art. 3 D.P.R. n. 395/88 C.C.N.L.	60 gg. da ricevimento istanza
Aspettativa per motivi di studio/famiglia, per mandato politico/sindacale, per servizio militare	C.C.N.L. D.P.C.M. n. 770/94 C.C.N.Q. 1998 D.Lgs. n. 29/93	60 gg. da ricevimento istanza
Cessazioni/dimissioni	C.C.N.L.	Termini contrattuali
Mobilità orizzontale	Art. 52 D.Lgs. n. 165/01 C.C.N.L.	60 gg. da ricevimento istanza
Procedimento disciplinare: - contestazione scritta dell'addebito - conclusione del procedimento disciplinare	Art. 55 D.Lgs. n. 165/01 C.C.N.L.	- 20 gg. dalla conoscenza del fatto - 120 gg. dalla contestazione dell'addebito
Trasferimenti interni su domanda		60 gg. da ricevimento istanza
Trasformazione rapporto di lavoro (part-time)	C.C.N.L. L. n. 662/96 Regolamento di Ateneo	Termini di regolamento
Ricostruzione carriera	L. n. 808/77 C.C.N.L.	60 gg. da ricevimento istanza
Rilascio certificati/stati matricolari		30 gg. da ricevimento istanza
Trasmissione fascicolo in caso di trasferimento		30 gg. da data trasferimento
Trasferimenti da altra Università/Enti di diverso comparto	C.C.N.L. D.Lgs. n. 165/01	90 gg. da istanza
Rilascio copie conformi di provvedimenti, verbali, atti	L. n. 241/90	30 gg. da ricevimento istanza

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PENSIONI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Riscatto servizi ai fini della buonuscita INPDAP mod. PR1	D.P.R. n. 1032/73	180 gg. da domanda documentata
Progetto di liquidazione buonuscita INPDAP mod. PL1: a) cessazione per limite di età b) cessazione per altre cause	D.P.R. n. 1032/73 L. n. 335/95	a) 30 gg. prima della cessazione b) 60 gg. dalla cessazione
Progetto di riliquidazione buonuscita INPDAP mod. PL2	D.P.R. n. 1032/73 L. n. 335/95	180 gg. dal provvedimento di variazione della carriera o dello stipendio
Computo e/o riscatto servizi pubblici	D.P.R. n. 1092/73	90 gg. dalla comunicazione INPS
Riscatto degli studi universitari e post-lauream	D.P.R. n. 1092/73	90 gg. dalla domanda documentata
Ricongiunzione periodi assicurativi INPS	L. n. 29/79	45 gg. dalla domanda documentata per richiesta INPS mod. TRC; 120 gg dal ricevimento TRC per conteggi e comunicazioni al richiedente; 90 gg. da accettazione per provvedimento
Ricongiunzione periodi assicurativi con Casse professionali	L. n. 45/90	Stessi termini ricongiunzione ex L. n. 29/79
Collocamento fuori ruolo personale docente	D.P.R. n. 382/80	180 gg. prima dell'inizio anno accademico
Liquidazione trattamento di quiescenza per limiti di età	D.P.R. n. 1092/73 L. n. 335/95	180 gg. prima della data di collocamento a riposo
Liquidazione trattamento di quiescenza per volontarie dimissioni	D.P.R. n. 1092/73 L. n. 335/95	120 gg. dalla cessazione o dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato
Liquidazione trattamento di quiescenza a seguito di decadenza o destituzione, per il personale non contrattualizzato	D.P.R. n. 1092/73 L. n. 335/95	120 gg. dal provvedimento o dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato
Liquidazione trattamento di quiescenza per inabilità	L. n. 335/95	60 gg. dalla ricezione della comunicazione di inabilità da parte della C.M.O.
Liquidazione pensione indiretta a seguito di decesso in servizio	D.P.R. n. 1092/73 L. n. 335/95	180 gg. dal decesso

Liquidazione una tantum in luogo di pensione e costituzione di posizione assicurativa INPS	L. n. 322/58	180 gg. da cessazione (salvo interruzione termini per controlli INPS) per emissione decreto
Riliquidazione trattamento di quiescenza	D.P.R. n. 1092/73 L. n. 335/95	90 gg. da accredito ministeriale per Cost. Pos. Ass. 180 gg. da provvedimento di variazione della carriera o dello stipendio
Riconoscimento infermità dipenden-te da causa di servizio	D.P.R. n. 349/94	450 gg. dalla data di ricevimento della domanda o dall'avvio del procedimento d'ufficio
Concessione equo indennizzo	D.P.R. n. 349/94	30 gg. dal parere del Com. Pens. Priv. o 600 gg. dalla data della domanda
Aggravamento equo indennizzo	D.P.R. n. 349/94	30 gg. dal parere del Com. Pens. Priv. o 600 gg. dalla data della domanda
Liquidazione pensione privilegiata	D.P.R. n. 138/93	180 gg. dal parere del C.P.P.O.

RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

UFFICIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Dottorato di ricerca	Art. 4 L. n. 210/98 D.M. 30.4.1999, n. 224 Art. 6, commi 6 e 7, L. n. 398/89 Regolamento di Ateneo (D.R. n. 478 del 28.7.99)	
Esclusione dal concorso	Regolamento di Ateneo	30 gg. dalla scadenza del bando
Nomina commissione d'esame di ammissione	Art. 8 Regolamento di Ateneo	20 gg. dalla trasmissione verbali Collegio dei docenti
Prove d'esame	Art. 8 Regolamento di Ateneo	60 gg. dalla nomina commissione
Approvazione graduatoria vincitori ed idonei	Regolamento di Ateneo	30 gg. dalla trasmissione dei verbali da parte della commissione
Assegnazioni borse	D.P.C.M. 30.4.1997 D.M. 30.4.1999, n. 224 D.M. 11.9.1998 D.M. 14.12.1998 Regolamento di Ateneo	30 gg. dalla presentazione dei documenti richiesti per l'ammissione
Stipula convenzioni per il funzionamento dottorato	D.M. 30.4.1999, n. 224 Regolamento di Ateneo	120 gg.
Sospensione per malattia, gravidanza, ecc.	Regolamento di Ateneo	20 gg. dall'istanza
Rinvio del servizio militare di leva		30 gg. dall'istanza documentata da cartolina precetto
Nomina commissione esame finale conseguimento titolo	Regolamento di Ateneo	15 gg. dalla comunicazione del Collegio dei docenti
Rilascio titolo di Dottore di Ricerca	Regolamento di Ateneo	90 gg. dalla data dell'esame finale
Formazione post-lauream: borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, frequenza di corsi di perfezionamento all'estero, scuole di specializzazione	L. n. 398/99, artt. 2, 4 e 5	
Bando di concorso		30 gg. da acquisizione dati
Esclusione concorso		30 gg. dalla data di ricevimento della domanda
Nomina commissione		15 gg. dalla trasmissione della delibera organo competente
Prove d'esame		30 gg. dalla nomina della commissione

Approvazione graduatoria vincitori ed idonei		15 gg. da acquisizione atti
Assegnazione borse		20 gg. dalla presentazione dei documenti richiesti
Sospensione		20 gg. dalla richiesta
Decadenza		20 gg. dalla data dell'atto che determina la decadenza
Altre borse di ricerca (su fondi POP, convenzioni regionali, POM, MIPA, CEE, altro)	Regolamento interno D.R. n. 477/97	
Bando di concorso		30 gg. dalla richiesta
Esclusione dal concorso		30 gg. dal ricevimento della domanda
Nomina commissioni		15 gg. dalla trasmissione della delibera del C.d.D.
Approvazione graduatoria vincitori e idonei		10 gg. da acquisizione atti
Assegnazione borse		20 gg. da acquisizione documenti di rito
Sospensione		20 gg. dalla richiesta
Decadenza		30 gg. dalla data dell'atto che determina la decadenza
Convenzioni per accordi culturali e convenzioni interuniversitarie	**Art. 91 D.P.R. n. 382/80 Art. 12 L. n. 705/85**	**120 gg. come da determinazioni ministeriali**
Accordi di cooperazione internazionale con Istituzioni/Enti Istituzionali (programma Socrates/Erasmus, Tempus, Leonardo, Galileo ed altri)	Art. 91 D.P.R. n. 382/80 Norme comunitarie	
Programmi CE – borse di mobilità studenti Socrates/Erasmus	Norme comunitarie	Come da disposizioni Ce e MIUR
Nomina commissione		20 gg. dalla trasmissione delibera C.d.F.
Approvazione graduatoria		15 gg. da acquisizione atti
Conferimento borse		10 gg. dalla comunicazione MIUR/Agenzia Nazionale
Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	Normativa ministeriale	
Acquisizione modelli cartacei e certificazioni via telematica		Come da disposizioni ministeriali
Certificazioni disponibilità risorse - su modello cartaceo - via telematica		Come da disposizioni ministeriali

Ricerca scientifica di Ateneo		
Assegnazione risorse ai Dipartimenti		20 gg. da delibera organi collegiali
Rendicontazione		Come da disposizioni interne
Progetti di ricerca MURST, POP-FESR, POM, FSE, Programma quadro ricerca e sviluppo tecnologico UE	Norme MURST Norme comunitarie	
Verifica progetto, invio		Come da disposizioni MIUR e Unione Europea
Assegni di ricerca	**Art. 51, comma 6, L. n. 449/97 D.M. 11.2.1998 Regolamento interno per il conferimento assegni di ricerca (D.R. n. 50 del 4.2.1999)**	
Bando di concorso		30 gg. da acquisizione dati
Esclusione dal concorso		30 gg.
Nomina commissione		15 gg. dalla comunicazione del C.d.D.
Prove d'esame		20 gg. dalla nomina della commissione
Approvazione graduatoria vincitori		10 gg. dal ricevimento degli atti
Stipula contratti assegni di ricerca		20 gg. da acquisizione documentazione
Progetto giovani ricercatori Esclusione	Normativa MURST Idem	 30 gg.
Prove d'esame		Come da bando
Approvazione atti e conferimento finanziamento		30 gg. dal ricevimento degli atti
Rendicontazione	Normativa MURST	Come da disposizioni ministeriali
Rilascio certificati vari		5 gg. dalla richiesta

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO ATTI NORMATIVI ED AFFARI GENERALI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Modifiche di statuto	Art. 6 L. n. 168/89	30 gg. dall'acquisizione della pronuncia degli organi competenti
Regolamento Didattico di Ateneo e relative modificazioni	Art. 6 L. n. 168/89 Art. 11 L. n. 341/90 Art. 11 D.M. n. 509/99	30 gg. dall'acquisizione della pronuncia degli organi competenti

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e relative modificazioni	Artt. 6 e 7 L. n. 168/89 Art. 11 L. n. 341/90 Art. 11 D.M. n. 509/99	30 gg. dall'acquisizione della pronuncia degli organi competenti
Regolamenti di Ateneo Emanazione e modifiche	Art. 6 L. n. 168/89	30 gg. dall'acquisizione della pronuncia degli organi competenti
Elezione Rettore	Statuto di Ateneo	Come da Statuto
Senato Accademico: - elezioni delle rappresentanze - nomina degli eletti	Statuto di Ateneo Regolamento di Ateneo	Come da Regolamento
Consiglio di Amministrazione: - elezioni delle rappresentanze - nomina degli eletti	Statuto di Ateneo Regolamento di Ateneo	Come da Regolamento
Elezione rappresentanza degli studenti negli organi collegiali di Ateneo	Statuto di Ateneo Regolamento di Ateneo	Come da Regolamento
Elezione rappresentanza degli studenti nell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio	Norme regionali Regolamento di Ateneo	Come da Regolamento
Nomina Presidi, Direttori dei Dipartimenti e dei Centri	Statuto di Ateneo	15 gg. dalla data di trasmissione degli atti
Nomina rappresentanze Giunte e Consigli di Dipartimento	Statuto di Ateneo	15 gg. dalla data di trasmissione degli atti
Istituzione Dipartimenti e Centri di servizio e di ricerca	Statuto di Ateneo	15 gg. dalla deliberazione degli organi competenti
Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti	L. n. 429/85 D.M.P.I. 15 ottobre 1986	15 gg. dalla deliberazione degli organi competenti
Commissione paritetica per le pari opportunità	D.P.R. n. 567/87 D.P.R. n. 319/90 C.C.N.L.	15 gg. dalla deliberazione degli organi competenti

UFFICIO CONVENZIONI, CONSORZI E FONDAZIONI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Costituzione e adesione Consorzi Interuniversitari	Art. 91 D.P.R. n. 382/80	30 gg. dall'acquisizione della pronuncia degli organi competenti
Partecipazione a consorzi e società consortili miste	Art. 91 bis D.P.R. n. 382/80	30 gg. dall'acquisizione della pronuncia degli organi competenti

Stipula convenzioni conto terzi	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	20 gg. dall'acquisizione della pronuncia degli organi competenti
Stipula convenzioni tirocinio o stage	D.M. n. 142/98 (Regolamento di attuazione L. n. 196/97)	15 gg. dal ricevimento della deliberazione della Facoltà
Stipula convenzioni quadro		20 gg. dal ricevimento della deliberazione della Facoltà
Stipula accordi di programma e protocolli di intesa		20 gg. dal ricevimento della deliberazione della Facoltà
Stipula convenzioni varie		20 gg. dal ricevimento della deliberazione della Facoltà

AREA DIDATTICA

UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Immatricolazione	D.M. n. 509/99 Art. 2 Reg. Stud.	Tempo reale
Iscrizione anni successivi	Art. 10 Reg. Stud.	Tempo reale
Immatricolazione studenti stranieri		Come da disposizioni ministeriali
Carriera scolastica studenti provenienti da altro Ateneo	Art. 14 Reg. Stud.	15 gg. dalla trasmissione della delibera del C.d.F.
Rilascio foglio di congedo	Art. 13 Reg. Stud.	15 gg.
Passaggio ad altro corso di laurea o di diploma	Art. 15 Reg. Stud.	15 gg. dalla trasmissione della delibera del C.d.F.
Immatricolazione studenti già laureati	Artt. 3 Reg. Stud.	15 gg. dalla trasmissione della delibera del C.d.F.
Rilascio certificati - computerizzati - non computerizzati		 Tempo reale 5 gg. da istanza
Rilascio libretto di iscrizione	Art. 2 Reg. Stud.	120 gg. dalla data di immatricolazione
Rilascio duplicato libretto di iscrizione		15 gg. dall'istanza
Rilascio copia piano di studio		15 gg. da acquisizione dati
Rilascio copie autentiche		5 gg. dall'istanza
Riconoscimento ai fini dell'ammis-sione ai corsi universitari degli studi compiuti presso Accademie e Scuole Militari	L. n. 397/59 D.P.R. n. 341/82 L. n. 169/90 L. n. 168/91	15 gg. dalla trasmissione della delibera del C.d.F.
Equipollenze titoli accademici	Artt. 170 e 332 R.D. n. 1592/33 Art. 21 Reg. Stud.	180 gg. dall'istanza

Rilascio diplomi originali di laurea e di diploma	Art. 19 Reg. Stud.	18 mesi dalla laurea o diploma
Conferimento laurea ad honorem	Art. 169 R.D. n. 1592/33 Art. 20 Reg. Stud.	60 gg. dalla proposta del S.A.
Restituzione diploma scuola media superiore per rinuncia agli studi		5 gg. dalla data dell'istanza
Rimborso tasse: - rimborsi previsti dalla vigente normativa sul diritto allo studio per gli studenti borsisti - rimborsi previsti da altre disposizioni sul diritto allo studio - rimborsi per errati versamenti	D.P.C.M. Ai sensi dell'art. 4 L. n. 390/91	- 30 gg. da comunicazione ARDSU e Ufficio borse di studio USB - 15 gg. dalla data dell'istanza - 15 gg. dalla data dell'istanza
Ammissione alle Scuole di Specializzazione	D.P.R. n. 162/82 Art. 4, comma 2, L. n. 341/90 L. n. 127/97 D.M. 26.5.1998 Regolamento Didattico di Ateneo	Come da bando di concorso

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO ED ESAMI DI STATO

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Commissioni esami di Stato	Artt. 7 e 9 Regolamento Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni L. n. 1378/56 e succ. mod.	10 gg. da nomina ministeriale
Rilascio diploma esami di Stato	Art. 20 D.M. 9.9.1957	30 gg. dalla stampa del diploma
Rimborso tasse		30 gg. da istanza
Rilascio duplicato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione - Borse di studio per l'incentivazione alla frequenza universitaria - Pagamento borse di studio	Artt. 71 e 50 Reg. Stud. R.D. n. 1269/38, modificati dsal D.P.R. n. 971/76 L. n. 390/91	30 gg. dalla stampa del diploma - Come da bando - 30 gg. dal conferimento della borsa
Collaborazioni studenti	L. n. 390/91 Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti dell'USB	Pagamento: 15 gg. da acquisizione giudizio favorevole del responsabile dell'attività
Premi di laurea	Bando di concorso	30 gg. da acquisizione verbale della commissione giudicatrice

RIPARTIZIONE SERVIZI TECNICI

UFFICIO PROGRAMMAZIONE

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Predisposizione programma triennale e relativi piani finanziari	L. n. 109/94	30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta
Comunicazione autorità LL.PP.	L. n. 109/94	15 gg. dalla redazione degli atti da trasmettere

UFFICIO SVILUPPO E MANUTENZIONE EDILIZIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Progetto preliminare	L. n. 109/94 e succ. int. e mod.	Termine indicato nel programma
Progetto definitivo	L. n. 109/04 e succ. int. e mod.	180 gg. dall'approvazione del progetto preliminare
Progetto esecutivo	L. n. 109/94 e succ. int. e mod.	120 gg. dall'approvazione del progetto preliminare
Appalti di lavori mediante trattativa privata e cottimo fiduciario	art. 24 L. n. 109/94 e succ. int. e mod. Regolamento sui lavori pubblici Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg. dal ricevimento delle offerte
Lavori in economia: amministrazione diretta	Regolamento sui lavori pubblici Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta
Emissione buoni d'ordine per lavori, forniture e servizi	Regolamento sui lavori pubblici	45 gg. dall'aggiudicazione
Nomina collaudatore	L. n. 109/94 e succ. int. e mod.	30 gg.
Emissione certificati di pagamento su contratti	Regolamento sui lavori pubblici	Termini di contratto
Emissione certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	Regolamento sui lavori pubblici	Termini di contratto
Approvazione certificato di collaudo	Regolamento sui lavori pubblici	60 gg. dall'emissione
Svincolo cauzione, polizze fidejussorie		45 gg. dalla data di approvazione del collaudo

UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Progetto preliminare	L. n. 109/94 e succ. int. e mod.	Termine indicato nel programma
Progetto definitivo	L. n. 109/04 e succ. int. e mod.	180 gg. dall'approvazione del progetto preliminare
Progetto esecutivo	L. n. 109/94 e succ. int. e mod.	120 gg. dall'approvazione del progetto preliminare
Appalti di lavori mediante trattativa privata e cottimo fiduciario	art. 24 L. n. 109/94 e succ. int. e mod. Regolamento sui lavori pubblici Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg. dal ricevimento delle offerte
Lavori in economia: amministrazione diretta	Regolamento sui lavori pubblici Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta
Emissione buoni d'ordine per lavori, forniture e servizi	Regolamento sui lavori pubblici	45 gg. dall'aggiudicazione
Nomina collaudatore	L. n. 109/94 e succ. int. e mod.	30 gg.
Emissione certificati di pagamento su contratti	Regolamento sui lavori pubblici	Termini di contratto
Emissione certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	Regolamento sui lavori pubblici	Termini di contratto
Approvazione certificato di collaudo	Regolamento sui lavori pubblici	60 gg. dall'emissione
Svincolo cauzione, polizze fidejussorie		45 gg. dalla data di approvazione del collaudo

UFFICIO AMMINISTRATIVO PER L'EDILIZIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Aggiudicazione appalti di lavori di importi pari o superiori a 5 milioni di ECU	Norme CEE L. n. 109/94 e succ. int. e mod. Regolamento sui lavori pubblici	240 gg.
Aggiudicazione appalti lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU mediante gara pubblica (licitazione o appalto concorso)	L. n. 109/94 e succ. int. e mod. Regolamento sui lavori pubblici	180 gg.

RIPARTIZIONE RAGIONERIA, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

AREA PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

UFFICIO ECONOMATO

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Spese in economia	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg.
Trattativa privata fino ad un importo di 5000 Euro	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg.
Predisposizione atti per liquidazione fatture	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg. dal ricevimento
Rilascio documenti di identità al personale in servizio o in quiescenza	D.P.R. n. 851/57 D.P.R. n. 649/71 L. n. 808/77 D.I. n. 2733 del 28.11.1980 L. n. 41/86, art. 10, comma 15 Circolare n. 159/86 P.C.M.	10 gg.
Cassa e rilascio ricevute per servizio mensa	L. n. 23/86	Tempo reale
Rilascio "Pass auto" per autovetture personale universitario		Tempo reale
Stipula polizza di assicurazione		90 gg.
Versamento all'istituto cassiere di somme pervenute direttamente all'Università	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg.
Pagamento fatture per piccole spese pronto cassa	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Tempo reale

UFFICIO PATRIMONIO E LASCITI E DONAZIONI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Carico inventariale beni mobili	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	3 gg.
Discarico inventariale	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	5 gg. dall'emissione del provvedimento

UFFICIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Stipula contratti	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg. dall'acquisizione della documentazione di gara o delle deliberazioni degli organi competenti
Stipula convenzioni		40 gg. dalla proposta degli organi competenti
Stipula contratti di locazione	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	40 gg. dall'acquisizione del parere dell'UTE
Aggiudicazione appalti di forniture di importo pari o superiore a 200 mila ECU	Direttive CEE D.Lgs. n. 358/92 Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	180 gg. dal bando di gara
Aggiudicazione appalti di servizio di importo pari o superiore a 200 mila ECU	Direttive CEE D.Lgs. n. 157/95 Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	180 gg. dal bando di gara
Aggiudicazione appalti di forniture di importo pari o superiore a 200 mila ECU mediante trattativa privata	Direttive CEE D.Lgs. n. 358/92 Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	90 gg.
Aggiudicazione appalti di servizio di importo pari o superiore a 200 mila ECU mediante trattativa privata	Direttive CEE D.Lgs. n. 157/95 Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	90 gg.
Aggiudicazione appalti di forniture di importo inferiore a 200 mila ECU mediante pubblica gara (licitazione privata o appalto concorso)	D.P.R. n. 573/94 Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	120 gg dal bando di gara
Aggiudicazione appalti di servizio di importo inferiore a 200 mila ECU mediante pubblica gara (licitazione privata o appalto concorso)	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	120 gg. dal bando di gara
Trattativa privata di importo superiore a 5.000 Euro per forniture e servizi sotto soglia europea	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg. dalla lettera di invito

AREA RAGIONERIA

UFFICIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Bilancio preventivo e conto consuntivo	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Regolamento di Ateneo
Provvedimenti correlati a delibere Consiglio di Amministrazione		15 gg.
Accertamenti ed impegni	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	15 gg.
Mandati di pagamento strutture sede centrale	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	45 gg.
Mandati di pagamento centri periferici	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	45 gg.
Rimborso tasse a studenti	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	45 gg.
Reversali di incasso	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg.
Flussi di cassa	L. 5.8.1978, n. 468	Termini di legge
Invio dati, statistiche	Vigente	30 gg.
Trasferimenti finanziari ai Dipartimenti da bilancio universitario e Stato	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg.
Incamero tasse e contributi	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Come da Regolamento
Verifiche di cassa	Vigente	Mensile
Richiesta di deroga al limite mensile di spesa	Legge n. 449/97	Bimensile

UFFICIO STIPENDI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Liquidazione stipendi personale dipendente di ruolo	Vigente	45 gg.
Variazione stipendiale a seguito provvedimenti legislativi di carattere generale	Vigente	60 gg.
Variazione stipendiale a seguito provvedimenti di carattere individuale	Vigente	60 gg.

Attribuzioni aumenti periodici anticipati di stipendio	L. n. 1/39 D.P.R. n. 382/80	45 gg.
Liquidazione rivalutazione monetaria e interessi legali	Vigente	120 gg.
Ritenute extraerariali: pignoramenti, cessioni, alimenti, sindacali, ecc.	vigente	Prima mensilità utile
Mutui pluriennali INPDAP, cessioni quinto dello stipendio	D.P.R. n. 180/50	30 gg.
Piccolo prestito INPDAP	L. n. 588/59	30 gg.
Ritenute per premi assicurativi		30 gg.
Assegni nucleo familiare	L. n. 153/88	Prima mensilità utile
Detrazioni d'imposta per familiari	D.P.R. n. 917/86	Prima mensilità utile
Recupero rate di stipendio		60 gg.
Liquidazione competenze arretrate		90 gg.
Ratei stipendio insoluti per decesso	Vigente	90 gg.
Liquidazione stipendi al personale non di ruolo	Vigente	45 gg.
Liquidazione retribuzioni collabora-tori ed esperti linguistici	C.C.N.L.	45 gg.
Liquidazione docenze a contratto e prestazioni a pagamento	D.P.R. n. 382/80	45 gg.
Liquidazione supplenze al personale docente, ricercatore ed esterno	D.P.R. n. 382/80	45 gg.
Liquidazione competenze accessorie	C.C.N.L.	Prima mensilità utile
Liquidazione borse di studio	L. n. 390/91 L. n. 398/89	Scadenza rate o 45 gg.
Liquidazione assegni di ricerca	L. n. 449/97 Regolamento interno	45 gg.
Liquidazione indennità rischio a docenti e ricercatori	D.P.R. n. 146/75	Prima mensilità utile
Liquidazione equo indennizzo e una tantum pensione	L. n. 312/80	45 gg.
Costituzioni posizioni assicurative INPS	L. n. 311/58	60 gg.
Versamenti ritenute e invio elenchi	Vigente	40 gg. o scadenza di legge
Compensi commissioni concorso	D.P.C.M. 23.3.1995	90 gg.
Compensi Organi Collegiali	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Semestre successivo

Compensi esami di stato	D.I. 15.10.1999	90 gg.
Pagamento anticipi di missione	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	15 gg.
Pagamento missioni	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg.
Rilascio ex mod. 101 (CUD)	D.P.R. 600/73	Entro 28/02 anno successivo o 30 gg. da richiesta per cessati
Rilascio certificazioni varie		30 gg.
Trasmissione situazione partitaria del personale cessato	Art. 744 S.G.T.	30 gg.
Trasmissione situazione partitaria del personale trasferito		30 gg.
Variazione modalità pagamento		Prima mensilità utile
Invio dati, prospetti, statistiche		30 gg.
Denuncia INPDAP	L. n. 335/95	Termini di legge

UFFICIO AFFARI TRIBUTARI E FISCALI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Emissione fatture c/terzi	Legge IVA	Termini di legge
Gestione e tenuta registri IVA	Legge IVA	Termini di legge
Predisposizione Modelli 760/770	D.P.R: n. 598/73 e D.P.R. n. 600/73	Termini di legge
Certificazione redditi lavoro autonomo	D.P.R. n. 600/73	Termini di legge
Denunce periodiche ad Enti previdenziali o Fisco	Vigente	Termini di legge
Assistenza fiscale	Legge n. 412/91	Termini di legge

UFFICI CHE DIPENDONO DALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI ED AFFARI SPECIALI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Convocazioni: - del Senato Accademico - del Consiglio di Amministrazione	Regolamento d'Ateneo	Come da Regolamento
Trasmissione deliberazioni Organi Collegiali		20 gg. dall'approvazione del verbale
Rilascio estratti dei verbali dei collegi accademici su richiesta degli interessati		7 gg. dal ricevimento della richiesta
Risposte a richieste di dati provenienti da soggetti pubblici e privati		30 gg. dal ricevimento della richiesta

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE
Spese in economia	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg.
Trattativa privata	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg.
Reversali di incasso	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	10 gg. da comunicazione Istituto Cassiere
Mandati di pagamento	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	30 gg. dal ricevimento della documentazione (salva diversa indicazione sulla fattura)
Gestione fondo economale	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	15 gg.
Missioni a) anticipo b) pagamento	Regolamento per la disciplina delle missioni di servizio	a) 15 gg. b) 30 gg.
Rendicontazione di fondi di ricerca	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	20 gg.
Bilancio preventivo Variazione di bilancio Conto consuntivo e situazione patrimoniale	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Termini di Regolamento
Adempimenti per passaggio di consegna materiale inventariato	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg. dal decreto di nomina del nuovo consegnatario
Deliberazioni su contratti e convenzioni per collaborazioni di ricerca e conto terzi	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	60 gg.
Contratti per prestazioni professionali e/o esecutive a tempo determinato	Regolamento d'Ateneo	20 gg.
Adempimenti fiscali a) pratiche per riduzione IVA b) fatture intracomunitarie c) adempimenti anagrafe tributaria d) certificazioni fiscali e previdenziali	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.P.R. n. 633/72 D.P.R. n. 600/73 D.P.R. n. 917/86 L. n. 335/95	a) 7 gg. b) 30 gg. c) 7 gg. d) 10 gg.
Elezioni a) Preside, Direttore di Dipartimento o Presidente della Struttura b) Giunta di Dipartimento	Statuto U.S.B. Regolamenti interni	Come da Regolamenti

c) Rappresentanze di competenza della struttura		
Gestione operai stagionali - assunzione/licenziamento ed inoltro pratiche all'Amministra-zione e UPLMO - rilevazione presenze	C.C.N.L. Regolamento interno	- 5 gg. - 7 gg. dalla scadenza del mese di riferimento
Conferimento di supplenze ed affidamenti a professori, ricercatori e categorie equiparate	Artt. 9 e 114 D.P.R. n. 382/80 Artt. 1 e 3 L. n. 477/84 Artt. 12 e 16 L. n. 341/90	
Conferimento supplenze docenti provenienti da altre sedi	Artt. 9 e 114 D.P.R. n. 382/80 Artt. 1 e 3 L. n. 477/84 Artt. 12 e 16 L. n. 341/90	
Stipula contratti di insegnamento	D.M. n. 242/98 Regolamento di Ateneo	

02A11351

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 settembre 2002

Dollaro USA	0,9790
Yen giapponese	120,66
Corona danese	7,4302
Lira Sterlina	0,63330
Corona svedese	9,0937
Franco svizzero	1,4662
Corona islandese	86,38
Corona norvegese	7,3620
Lev bulgaro	1,9474
Lira cipriota	0,57366
Corona ceca	29,967
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,12
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5920
Lira maltese	0,4133
Zloty polacco	4,0517
Leu romeno	32700
Tallero sloveno	228,2800
Corona slovacca	43,131
Lira turca	1627000
Dollaro australiano	1,7919
Dollaro canadese	1,5403
Dollaro di Hong Kong	7,6359
Dollaro neozelandese	2,0772
Dollaro di Singapore	1,7419
Won sudcoreano	1179,70
Rand sudafricano	10,2942

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11659

BANCA D'ITALIA

7º aggiornamento del 5 settembre 2002 alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Modifica dei prospetti di raccordo in materia di vigilanza prudenziale.

Con il presente aggiornamento delle Istruzioni di Vigilanza vengono modificati i prospetti di raccordo con le segnalazioni statistiche di vigilanza, in relazione ad alcune variazioni intervenute nella «Matrice dei Conti» (in particolare, il 13º e 14º aggiornamento).

Si tratta, in particolare, dei prospetti, contenuti nel Titolo IV (vigilanza regolamentare), concernenti la disciplina dei finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese (Capitolo 6), della trasformazione delle scadenze (Capitolo 7), del controllo del rischio di tasso di interesse del portafoglio non immobilizzato (Capitolo 8).

Per quanto concerne i finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, viene, inoltre, recepito il contenuto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nell'aprile 2001 (pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 4/2001), con le quali è stato disposto, tra l'altro, che possono essere esclusi dall'aggregato di riferimento tutti i crediti erogati a «famiglie produttrici» totalmente garantiti da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale, anche se non finalizzati all'acquisto dell'abitazione.

I capitoli interessati dal presente aggiornamento verranno pubblicati, nella versione così modificata, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Governatore: FAZIO

TITOLO IV - Capitolo 6

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

1. *Premessa*

La possibilità di operare congiuntamente nel breve e nel mediolungo termine consente alle banche di assistere la clientela in più mercati di prodotto e di utilizzare forme tecniche idonee a finanziare l'attività di investimento delle imprese produttive.

Se i soggetti affidati sono imprese, l'effettuazione su larga scala di crediti a medio e lungo termine richiede tuttavia una specifica attenzione nella valutazione della controparte e può, quindi, determinare un elevato grado di complessità operativa.

La valutazione del merito del credito del prenditore comporta, infatti, un'accurata e non semplice analisi delle capacità imprenditoriali, delle prospettive di reddito dei progetti di investimento e della complessiva situazione dell'impresa.

Conseguentemente, nei confronti di quelle banche che intendano impegnare una quota significativa delle proprie risorse (in misura superiore al 30% della raccolta) nel settore del finanziamento a medio e lungo termine alle imprese, si rende opportuna l'effettuazione di una specifica valutazione da parte della Banca d'Italia.

In particolare, la Banca d'Italia rilascia l'abilitazione a operare senza alcun limite alle banche che abbiano maturato una specifica esperienza nel comparto dei finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese e siano in possesso di idonei requisiti tecnici e organizzativi.

Non necessitano di abilitazione le banche che abbiano un'adeguata dotazione patrimoniale.

2. *Fonti normative*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

— art. 53, comma 1, lett. *b)* e *d)*, ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— art. 53, comma 3, lett. *d)*, ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;

e inoltre

— dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di operatività a medio-lungo termine e di rischi di mercato.

3. *Definizioni*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *«finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese»*, il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero, con durata originaria superiore a 18 mesi nei confronti dei settori delle imprese finanziarie e non finanziarie, delle famiglie produttrici, delle amministrazioni locali. Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno considerati i mutui garantiti da ipoteca su immobili a uso residenziale;

— *«finanziamenti complessivi»*, il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero;

— *«patrimonio»*, il patrimonio di vigilanza così come definito al Cap. 1 del presente Titolo;

— *«patrimonio consolidato»*, il patrimonio di vigilanza consolidato così come definito al Cap. 1, Sez. III, del presente Titolo;

— *«provvista»*, la somma della raccolta complessiva e del totale dei rapporti intercreditizi passivi;

— *«provvista interbancaria»*, i rapporti intercreditizi passivi;

— *«raccolta complessiva»*, il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela e altri fondi raccolti da clientela ordinaria.

4. *Destinatari della disciplina*

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia.

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (1).

5. *Responsabili dei procedimenti amministrativi*

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie* (Sez. I, par. 4): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

— *richiesta di calcolare il limite generale del 30% in rapporto ai finanziamenti complessivi* (Sez. II, par. 1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

— *abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della raccolta* (Sez. II, par. 1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

— *revoca dell'abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della raccolta* (Sez. II, par. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

(1) Cfr. Tit. VII, Cap. 3., Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE II

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

1. *Limiti*

Tutte le banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese entro un limite pari al 30% della raccolta complessiva (1). Nella determinazione del limite, ai finanziamenti vanno aggiunti i crediti in sofferenza verso le imprese stesse. Per l'individuazione degli aggregati da considerare nel calcolo del suddetto limite, cfr. All. A del presente Capitolo.

Per le succursali in Italia di banche extracomunitarie, il rapporto è calcolato considerando al denominatore, in luogo della raccolta, i finanziamenti complessivi. Le altre banche caratterizzate da una provvista essenzialmente interbancaria possono richiedere alla Banca d'Italia di effettuare in modo analogo il calcolo del rapporto.

Possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare senza alcun limite nei confronti delle imprese, le banche che:

— siano dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro;

— al 31 dicembre dei due anni precedenti a quello della richiesta, effettuavano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese in misura superiore al 10 per cento della raccolta complessiva. Nel calcolo di tale rapporto non sono computate le sofferenze maturate nel settore.

Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia tiene conto:

— della situazione tecnica della banca, valutata con riferimento alla concentrazione dei rischi, all'equilibrio finanziario e all'esposizione ai rischi di mercato;

— dell'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria delle imprese clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La richiesta di abilitazione viene avanzata dalla capogruppo per le componenti bancarie del gruppo che possiedano i requisiti indicati.

Non necessitano di abilitazione e possono quindi effettuare senza alcun limite finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese, le banche:

— con una struttura del passivo prevalentemente a medio-lungo termine;

— con patrimonio superiore a 1 miliardo di euro;

— con patrimonio superiore a 25 milioni di euro purché appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a 1 miliardo di euro.

2. *Termini*

La Banca d'Italia risponde alla richiesta di abilitazione entro un termine non superiore a 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. *Revoca dell'abilitazione*

La Banca d'Italia, qualora ritenga che la complessiva situazione tecnico-organizzativa non sia tale da consentire alla banca di continuare a effettuare in misura rilevante finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, si riserva di revocare l'abilitazione già concessa ovvero di stabilire delle limitazioni.

---

(1) I finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese non sono sottoposti ad alcun limite.

ALLEGATO *A*

PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE (1)

REGOLA: *Finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese <= 0.3 * raccolta complessiva*

100 Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese

— pronti contro termine attivi
306900 (durata = 2)

— totale crediti
314100 (durata = 2)

— effetti insoluti e al protesto di proprietà
311700 (durata = 3)

— sofferenze
312500 (durata = 3)

— crediti a favore di clientela ordinaria
373700 (durata = 3)

— sofferenze verso clientela ordinaria
374300 (durata = 3)

— operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
– (117910 117922) (durata = 2)

— crediti a famiglie produttrici totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali
– 300900 (durata = 2)

Le sofferenze vanno considerate al netto dei relativi dubbi esiti e svalutazioni analitiche (2):

— dubbi esiti e svalutazioni diversi dal rischio paese e dal rischio fisiologico: su sofferenze (3)
– 328302

— dubbi esiti e svalutazioni su sofferenze
– (356902 356604 356606)

Gli aggregati sono riferiti ai seguenti settori di attività economica:

— amministrazioni locali (4)
120 121 173 174 175 176 177
17 (unità operanti all'estero)

— imprese assicurative e fondi pensione
294 295 296
29 (unità operanti all'estero)

— altri intermediari finanziari
da 250 a 268
21 25 (unità operanti all'estero)

— ausiliari finanziari
da 270 a 278, da 280 a 284
27 (unità operanti all'estero)

— società non finanziarie
da 430 a 492
45 47 48 49 e 52 (unità operanti all'estero)

— famiglie produttrici (5)
614 615
61 (unità operanti all'estero)

— resto del mondo
708 709, da 733 a 735, 739, da 743 a 748, da 757 a 759, 768, 769, 772

---

(1) I codici sono quelli della matrice dei conti (codici di 6 cifre) o del «Dizionario Dati» (codici di 7 cifre). In alcuni casi le segnalazioni statistiche non consentono una perfetta corrispondenza con gli aggregati considerati dalla normativa; in tali circostanze sono state adottate soluzioni di tipo convenzionale, peraltro limitate ad aspetti di dettaglio. Le voci precedute dal segno meno (–) sono da detrarre.

(2) Per le unità operanti all'estero, le svalutazioni sono riferite a tutte le controparti, non essendone prevista in matrice la settorizzazione; pertanto, l'aggregato sofferenze può risultare inferiore a quello teoricamente previsto dalla normativa.

(3) Per questa voce, segnalata con cadenza semestrale, viene effettuato il «trascinamento», a ciascuna data di fine trimestre, delle segnalazioni di dicembre e giugno.

(4) Ad eccezione dei finanziamenti con ammortamento a carico dello Stato.

(5) Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno considerati i mutui garantiti da ipoteca su immobili a uso residenziale.

110 Raccolta complessiva

— depositi
1041810
— obbligazioni
1041824
351502 351504 351702 351708
— altri fondi raccolti da clientela ordinaria - altre operazioni
171510
— titoli ex art. 117 del T.U.
171802 171806
— pronti contro termine passivi - clientela ordinaria
178902
— altri titoli di debito - a scadere
177902 177904
352002 352004
— provvista da clientela ordinaria
1210102
— pronti contro termine passivi - clientela ordinaria
351602

115 Finanziamenti complessivi

— Impieghi totali
1009206
— Rapporti attivi totali con istituzioni creditizie
1009408

TITOLO IV - Capitolo 7

LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

1. *Premessa*

La gestione congiunta di attività e passività a breve, medio e lungo termine può produrre squilibri nella situazione tecnica delle banche in assenza di un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo.

Per ridurre la probabilità di tali squilibri, le presenti Istruzioni fissano misure volte a limitare l'utilizzo di fonti a breve per finanziare attività di più lunga durata.

In particolare, la trasformazione delle scadenze delle poste di bilancio delle banche deve avvenire nel rispetto di regole finalizzate a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro l'ammontare del patrimonio, nonché a limitare l'utilizzo della componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di attività a medio e lungo termine.

Le regole trovano applicazione sia a livello individuale sia consolidato.

2. *Fonti normative*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

— art. 53, comma 1, lett. *b)* e *d)*, ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

— art. 53, comma 3, lett. *d)*, ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;

— art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;

— art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 67, comma 1, lett. *b)* e *d)*, che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni, concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

e inoltre

— dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia;

— dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di operatività a medio-lungo termine e di rischi di mercato.

3. *Definizioni*

— *«attività a medio termine»*, il complesso delle attività con vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr. All. *A* del presente Capitolo), con esclusione dei titoli di Stato emessi da paesi dell'Unione Europea ovvero del Gruppo dei Dieci;

— *«attività a lungo termine»*, il complesso delle attività con vita residua superiore a 5 anni (cfr. All. *A* del presente Capitolo), con esclusione dei titoli di Stato emessi da paesi dell'Unione Europea ovvero del Gruppo dei Dieci;

— *«fondi permanenti»*, i fondi di previdenza del personale e di trattamento di fine rapporto (al netto dei relativi investimenti) e i fondi rischi che eccedono la parte computabile nel patrimonio di vigilanza (cfr. All. *A* del presente Capitolo);

— *«immobili»*, gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria, al netto della somma delle quote di capitale dei canoni passivi corrisposti. Sono esclusi gli immobili acquisiti con i fondi di previdenza del personale;

— *«partecipazioni»*, il totale delle partecipazioni detenute dalle banche e dai gruppi bancari (al netto dei relativi fondi svalutazione) e le partecipazioni acquisite in locazione finanziaria, al netto della somma delle quote di capitale dei canoni passivi corrisposti. Sono escluse le partecipazioni ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza (cfr. Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo) e di quelle acquisite con i fondi di previdenza del personale;

— *«passività a lungo termine»*, il complesso delle passività con vita residua superiore a 5 anni (cfr. All. *A* del presente Capitolo);

— *«passività a medio termine»*, il complesso delle passività con vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr. All. *A* del presente Capitolo);

— *«passività da clientela a breve termine»*, il complesso delle passività da clientela con vita residua pari o inferiore a 18 mesi (cfr. All. *A* del presente Capitolo);

— *«passività interbancarie»*, il complesso della passività interbancarie con durata residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi (cfr. All. *A* del presente Capitolo);

4. *Destinatari della disciplina*

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle capogruppo dei gruppi bancari.

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (1).

5. *Responsabili dei procedimenti amministrativi*

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

— *esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. I, par. 4):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

(1) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE II

LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Le banche e i gruppi bancari sono tenuti a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del patrimonio nonché a limitare l'utilizzo della componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di attività a medio e lungo termine, nel rispetto delle regole riportate nella Tav. 1. Gli aggregati da includere nel calcolo sono indicati nell'All. *A* del presente Capitolo.

Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono tenute al rispetto delle presenti disposizioni anche a livello individuale.

Le banche e i gruppi bancari la cui struttura di bilancio non soddisfi una o più delle regole sopra indicate definiscono un piano concernente i termini e le modalità di rientro. In particolare, nella predisposizione di tale piano le banche e i gruppi bancari individuano termini di rientro di norma non superiori a 3 anni. Termini di rientro più lunghi sono consentiti alle banche e ai gruppi bancari che, in base al sistema di misurazione di cui al Cap. 8 del presente Titolo, non risultano particolarmente esposti al rischio di tasso di interesse o che sono comunque dotati di appropriati strumenti per il contenimento e la gestione di tale rischio.

I piani di rientro riferiti all'intero gruppo bancario o alle singole banche sue componenti sono trasmessi alla Banca d'Italia dalla capogruppo.

TAVOLA 1

REGOLE SULLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Regola 1: IMMOB + PART < = PATRIM

Regola 2: ATTL < = AV1 + FP + PASSL + 0,4 PASSM + 0,1 PACBR

Regola 3: ATTM < = AV2 + 0,6 PASSM + 0,2 (PACBR + INTERB)

Dove:

IMMOB	=	Immobili
PART	=	Partecipazioni
PATRIM	=	Patrimonio
ATTL	=	Attività con durata residua superiore a 5 anni
AV1	=	Avanzo (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione della regola 1
FP	=	Fondi permanenti
PASSL	=	Passività con durata residua superiore a 5 anni
PASSM	=	Passività con durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni
PACBR	=	Passività da clientela con durata residua pari o inferiore a 18 mesi
ATTM	=	Attività con durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni
AV2	=	Avanzo (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione della regola 2
INTERB	=	Passività interbancarie con durata residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi

---

ALLEGATO *A*

PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA

LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE (1)

Regola: 1 *Immobili + partecipazione < = patrimonio*

120 Patrimonio
- patrimonio di vigilanza
  1052010
- elementi da dedurre
  461104 461114 (da sommare alla voce precedente)

130 Immobili
- immobili propri netti (2)
  1023002
- immobili (2)
  344500
- fondi di ammortamento
  – 351910

140 Partecipazioni
- partecipazioni
  1024416
- fondo svalutazione partecipazioni
  – 1024806
- partecipazioni
  342100
- fondi di svalutazione partecipazioni
  – 352324

Regola 2: Attività a lungo termine < = Avanzo regola 1 +
Fondi permanenti +
Passività a lungo termine +
*0.4 * Passività a medio termine +*
*0.1 * Passività da clientela a breve termine*

Regola 3: Attività a medio termine < = Avanzo regola 2 +
*0.6 * Passività a medio termine +*
*0.2 * (Pass. da client. a b.ter. + pass. interbancarie)*

150 Attività a medio/lungo termine

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci con vita residua compresa fra 310 e 490 per le attività a lungo termine, fra 80 e 180 per le attività a medio termine (3):
- titoli immobilizzati (esclusi quelli di governi centrali di paesi OCSE)
  264104 264106 264110 264112 264116 264118
- crediti a favore di clientela ordinaria
  266300 266402 266404
- pronti contro termine attivi
  265720 265724 265728 265730 265734 265738
- prestiti subordinati attivi altri
  265506
- operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
  266500
- rapporti attivi con il Tesoro, la Cassa DD.PP, le Casse Postali e l'UIC - vincolati
  264700
- depositi attivi vincolati presso la Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e banche - vincolati: altri
  267700
- altri rapporti attivi con banche
  268900
- provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio
  265600
- titoli immobilizzati (esclusi quelli di governi centrali di paesi OCSE)
  361204 361206 361210 361212 361216 361218
- altri crediti verso clientela ordinaria
  362402 362404 362200
- pronti contro termine attivi
  361020 361024 361028 361030 361034 361038
- prestiti subordinati attivi altri
  361308
- altri investimenti finanziari
  361100
- altri rapporti attivi con banche e autorità bancarie centrali - vincolati
  361600

---

(1) I codici sono quelli della matrice dei conti (codici di 6 cifre) o del «Dizionario Dati» (codici di 7 cifre). In alcuni casi le segnalazioni statistiche non consentono una perfetta corrispondenza con gli aggregati considerati dalla normativa; in tali circostanze sono state adottate soluzioni di tipo convenzionale, peraltro limitate ad aspetti di dettaglio.

(2) Tra gli immobili vanno considerati anche quelli acquisiti in locazione finanziaria, al netto della somma delle quote di capitale dei canoni passivi corrisposti.

(3) I codici di vita residua sono tratti dal manuale di compilazione «Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi», Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 e successivi aggiornamenti - Banca d'Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

Sono escluse dalla rilevazione le attività aventi codice valuta convenzionale 399.

Nelle sole attività a lungo termine vanno inoltre incluse le sofferenze al netto delle svalutazioni analitiche:
- — sofferenze complessive
  1011400
  1210032
- — ammontare previsione di dubbi esiti su sofferenze (1)
  – 239302 – 239306
  – 356902 – 356908
- — ammontare delle svalutazioni effettuate su crediti in sofferenza
  – 239704 – 239706
  – 239710 – 239712
  – 356604 – 356606
  – 356614 – 356616

160 Fondi permanenti
— 1048412

170 Passività a medio/lungo termine

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci con vita residua compresa fra 310 e 490 per le passività a lungo termine, fra 80 e 180 per le passività a medio termine:
- — obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito
  272504 272508
- — depositi di clientela ordinaria
  273900
- — pronti contro termine passivi
  276520 276524 276528 276530 276534 276538
- — altre forme di provvista da clientela ordinaria
  274104 274108
- — fondi di terzi in amministrazione
  277700
- — titoli ex art. 117 del T.U.: altri
  274508
- — rapporti passivi con Banca d'Italia e banche
  271800
- — rapporti passivi con l'UIC
  272000
- — prestiti subordinati passivi - altri
  278908
- — pronti contro termine passivi
  363520 363524 363528 363530 363534 363538
- — altri titoli di debito
  363702 363704
- — provvista da clientela - vincolata
  364400
- — finanziamenti da Organismi internazionali
  363900
- — obbligazioni
  363602 363604
- — rapporti passivi con banche vincolati e autorità bancarie centrali: altri rapporti
  363300
- — prestiti subordinati passivi - altri
  364508

180 Passività da clientela a breve termine

In questo aggregato sono considerate le seguenti voci:

A):
- — depositi a risparmio liberi
  170102
- — buoni fruttiferi e certificati di deposito scaduti da rimborsare
  170546 170548
- — depositi a risparmio: partite minime
  170160
- — c/c passivi liberi con clientela ordinaria
  170902 170904
- — c/c passivi con assegni a copertura garantita
  170954
- — provvista da clientela ordinaria libera
  349502
- — c/c passivi: partite minime
  170960
- — obbligazioni scadute da rimborsare
  177504 177706 351504 351708
- — altri titoli di debito da rimborsare
  177904 352004
- — rapporti passivi con l'UIC
  272000

B) con vita residua inferiore a 80:
- — obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito
  272504 272508
- — pronti contro termine passivi con clientela ordinaria
  276520 276530
- — altre forme di provvista con clientela ordinaria
  274104 274108
- — titoli ex art. 117 del T.U.
  274504 274508
- — fondi di terzi in amministrazione
  277700
- — depositi di clientela ordinaria: con scadenza
  273900
- — provvista vincolata da clientela ordinaria - vincolata
  364400
- — pronti contro termine passivi con clientela ordinaria
  363520 363530
- — obbligazioni
  363602 363604
- — altri titoli di debito
  363702 363704

190 Passività interbancarie con durata residua compresa fra 3 e 18 mesi

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci con vita residua compresa fra 50 e 70:
- — rapporti passivi con Banca d'Italia e banche
  271800
- — pronti contro termine passivi con banche, Banca d'Italia e Banca Centrale Europea
  276524 276528 276534 276538
- — prestiti subordinati passivi: altri
  278908
- — rapporti passivi con banche e autorità bancarie centrali
  363300
- — pronti contro termine passivi con banche e autorità bancarie centrali
  363524 363528 363534 363538
- — prestiti subordinati passivi: altri
  364508

TITOLO IV - Capitolo 8

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

Il rischio che una variazione dei tassi di interesse si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria di una banca è connaturato all'attività bancaria e costituisce certamente una delle alee tipiche che l'imprenditore bancario è chiamato ad affrontare. È quindi indispensabile, in un'ottica di sana e prudente gestione, che la banca sia dotata di tutti gli strumenti informativi e organizzativi che permettano di gestire tale forma di rischio con consapevolezza e in maniera integrata con tutti gli altri rischi aziendali.

La Banca d'Italia, coerentemente con le risultanze emerse in sede internazionale, individua le banche per le quali l'entità del rischio assunto risulta particolarmente elevata e ne valuta la posizione. Essa interviene nei casi in cui il potenziale rischio assunto — calcolato sulla base di un indice sintetico — risulta non correlato all'entità dei mezzi patrimoniali e alle prospettive di reddito della banca.

(1) Per i dubbi esiti, segnalati con cadenza semestrale, viene effettuato il «trascinamento», a ciascuna data di fine trimestre, delle segnalazioni relative a dicembre e giugno.

2. *Fonti normative.*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

— art. 53, comma 1, lettera *b)*, ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, in contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

— art. 53, comma 3, lettera *d)*, ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;

e, inoltre:

— dai documenti del Comitato di Basilea sulla «Misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche» (aprile 1993) e sui «Principi per la gestione del rischio di tasso di interesse» (gennaio 1997).

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— «duration finanziaria», la reattività del prezzo di uno strumento finanziario a variazioni dei tassi d'interesse. La duration finanziaria è data dalla scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto interessi e capitale, ponderata per il valore attuale di tali flussi;

— «patrimonio di vigilanza», il patrimonio così come definito al cap. 1 del presente titolo.

4. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia.

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (1).

5. *Responsabili dei procedimenti amministrativi.*

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente capitolo:

— esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. I, par. 4): Titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del servizio vigilanza sugli Enti creditizi.

Sezione II

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

1. *Disciplina.*

La Banca d'Italia utilizza il sistema semplificato descritto nel par. 2 della presente sezione al fine di produrre un indice sintetico che misuri l'esposizione delle singole banche al rischio di tasso di interesse.

Sulla base dei risultati della rilevazione sono individuate le banche per le quali la misura dell'indice di rischio assunto si discosti in maniera rilevante dalla media nazionale comunicata periodicamente dalla Banca d'Italia.

Per tali soggetti la Banca d'Italia valuta la posizione di rischio tenendo conto dell'adeguatezza del patrimonio e delle prospettive di reddito e può prescrivere limitazioni nell'assunzione futura di tali rischi ovvero una copertura patrimoniale specifica.

(1) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

Nel valutare la situazione delle banche che risultino significativamente esposte, la Banca d'Italia tiene altresì conto degli strumenti di misurazione e controllo del rischio di tasso di interesse utilizzati da tali soggetti.

2. *Modalità di calcolo dell'indice di tasso di interesse.*

L'esposizione al rischio di tasso di interesse è calcolata tenendo conto delle indicazioni del Comitato di Basilea e di alcune ipotesi semplificatrici, in relazione tra l'altro alla disponibilità delle informazioni presenti nelle segnalazioni statistiche.

L'esposizione di ogni banca è misurata considerando il complesso delle attività e delle passività relative alle unità operanti in Italia e alle unità operanti all'estero.

L'indice di rischio di tasso di interesse va calcolato sulla base di un sistema di misurazione che prevede la distribuzione delle posizioni attive e passive in 14 fasce di scadenza temporale sulla base della loro vita residua (cfr. allegato *A* del presente capitolo). La classificazione per vita residua va operata separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti attivi e passivi sia «in bilancio» che «fuori bilancio».

Le attività e le passività a tasso variabile vanno ricondotte nelle diverse fasce temporali per data di rinegoziazione del tasso di interesse. Le diverse posizioni ricadenti in ciascuna fascia temporale sono ponderate con pesi che approssimano la duration finanziaria delle posizioni stesse. Gli aggregati da includere nel calcolo sono indicati nell'allegato *B* del presente capitolo.

Le posizioni attive e passive ponderate vanno compensate all'interno della stessa fascia e le posizioni nette risultanti nelle diverse fasce debbono essere pienamente compensate fra loro.

La riserva obbligatoria è ripartita nelle diverse fasce in proporzione alla durata residua dell'aggregato soggetto a riserva (cfr. Tit. IX, Cap. 3, delle presenti Istruzioni).

Le sofferenze (al netto delle svalutazioni analitiche) vanno collocate nella fascia «5-7 anni» conformemente a una stima della vita residua di tali crediti effettuata sulla base del loro tasso di rotazione.

I c/c attivi sono classificati nella fascia «a vista» (1) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

— nella fascia «a vista», sino a concorrenza dell'importo dei c/c attivi;

— per il rimanente importo nelle successive quattro fasce temporali (da «fino a 1 mese» a «6 mesi - 1 anno») in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (2).

Le operazioni pronti contro termine su titoli sono trattate come operazioni di finanziamento e di raccolta.

Le attività e le passività in bilancio «non sensibili» alle variazioni dei tassi d'interesse (cassa, partecipazioni, immobilizzazioni, patrimonio ecc.) sono da includere nella fascia «indeterminata».

L'«esposizione al rischio di tasso di interesse complessiva» si ottiene procedendo dapprima al calcolo degli sbilanci fra attività e passività separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti, e successivamente alla sommatoria dei valori assoluti ottenuti.

L'«indice di rischiosità» è espresso come rapporto fra l'«esposizione al rischio di tasso di interesse» e il patrimonio di vigilanza (cfr. allegato *A* del presente capitolo).

L'indice di rischiosità calcolato dalle banche sulla base delle proprie evidenze interne può risultare diverso da quello determinato tenendo conto delle sole segnalazioni di vigilanza. Le banche, qualora ritengano che tale ultimo indice non rappresenti in misura adeguata la propria esposizione al rischio di tasso di interesse, comunicano alla Banca d'Italia l'indice da esse calcolato, evidenziando la distribuzione nelle diverse fasce temporali delle operazioni non rilevabili dalle segnalazioni di vigilanza.

(1) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(2) Ad esempio, nella fascia «fino a 1 mese» è stato inserito 1/12 dell'importo residuo, nella fascia «6 mesi - 1 anno», 6/12.

ALLEGATO *A*

PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

POSIZIONI IN EURO

FASCE DI VITA RESIDUA	CLASSE	ATTIVITÀ	PONDERAZIONE	ATTIVITÀ PONDERATE (A)	PASSIVITÀ	PONDERAZIONE	PASSIVITÀ PONDERATE (B)	POSIZIONI NETTE (A) - (B)
A vista e a revoca	10		0.0000			0.0000		
da oltre 1 giorno a 7 giorni	25		0.0000			0.0000		
da oltre 7 giorni a 1 mese	35		0.0000			0.0000		
da oltre 1 mese a 3 mesi	40		0.0020			0.0020		
da oltre 3 mesi a 6 mesi	50		0.0040			0.0040		
da oltre 6 mesi a 1 anno	60		0.0070			0.0070		
da oltre 1 anno a 18 mesi	70		0.0125			0.0125		
da oltre 18 mesi a 2 anni	80		0.0125			0.0125		
da oltre 2 anni a 3 anni	160		0.0175			0.0175		
da oltre 3 anni a 4 anni	170		0.0225			0.0225		
da oltre 4 anni a 5 anni	180		0.0275			0.0275		
da oltre 5 anni a 7 anni	310		0.0325			0.0325		
da oltre 7 anni a 10 anni	330		0.0375			0.0375		
da oltre 10 anni a 15 anni	430		0.0450			0.0450		
da oltre 15 anni a 20 anni	460		0.0525			0.0525		
oltre 20 anni	490		0.0600			0.0600		
non determinata	900, 999		0.0000			0.0000		

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IN EURO (E.E.): SOMMA ALGEBRICA DI TUTTE LE POSIZIONI NETTE

POSIZIONI IN VALUTA

FASCE DI VITA RESIDUA	CLASSE	ATTIVITÀ	PONDERAZIONE	ATTIVITÀ PONDERATE (A)	PASSIVITÀ	PONDERAZIONE	PASSIVITÀ PONDERATE (B)	POSIZIONI NETTE (A) - (B)
A vista e a revoca	10		0.0000			0.0000		
da oltre 1 giorno a 7 giorni	25		0.0000			0.0000		
da oltre 7 giorni a 1 mese	35		0.0000			0.0000		
da oltre 1 mese a 3 mesi	40		0.0020			0.0020		
da oltre 3 mesi a 6 mesi	50		0.0040			0.0040		
da oltre 6 mesi a 1 anno	60		0.0070			0.0070		
da oltre 1 anno a 18 mesi	70		0.0125			0.0125		
da oltre 18 mesi a 2 anni	80		0.0125			0.0125		
da oltre 2 anni a 3 anni	160		0.0175			0.0175		
da oltre 3 anni a 4 anni	170		0.0225			0.0225		
da oltre 4 anni a 5 anni	180		0.0275			0.0275		
da oltre 5 anni a 7 anni	310		0.0325			0.0325		
da oltre 7 anni a 10 anni	330		0.0375			0.0375		
da oltre 10 anni a 15 anni	430		0.0450			0.0450		
da oltre 15 anni a 20 anni	460		0.0525			0.0525		
oltre 20 anni	490		0.0600			0.0600		
non determinata	900, 999		0.0000			0.0000		

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IN VALUTA (E.V.): SOMMA ALGEBRICA DI TUTTE LE POSIZIONI NETTE
(DA EFFETTUARSI SEPARATAMENTE PER CIASCUNA VALUTA)

ESPOZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE COMPLESSIVO (E.C.): SOMMA DEI VALORI DI E.E. E E.V.

INDICE DI RISCHIO: E.C. / PATRIMONIO DI VIGILANZA

ALLEGATO B

PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE (1)

Attività

110 Titoli a tasso fisso (tipo tasso = 83)

La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti attivi e passivi in bilancio e «fuori bilancio» (2). Sono escluse dalla rilevazione le operazioni attive aventi codice valuta convenzionale 399.

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione

— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati di governi centrali di paesi OCSE
264002 360802
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati di banche multilaterali di sviluppo
264004 360804
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati altri
264006 360806
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati di governi centrali di paesi OCSE
264008 360808
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati di banche multilaterali di sviluppo
264010 360810
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati altri
264012 360812
— titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - di governi centrali di paesi OCSE
264014 360814
— titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - di banche multilaterali di sviluppo
264016 360816
— titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - altri
264018 360818
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati di governi centrali di paesi OCSE
264102 361202
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati di banche multilaterali di sviluppo
264104 361204
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati altri
264106 361206
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati di governi centrali di paesi OCSE
264108 361208
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati di banche multilaterali di sviluppo
264110 361210
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati altri
264112 361212
— titoli di proprietà immobilizzati impegnati - di governi centrali di paesi OCSE
264114 361214
— titoli di proprietà immobilizzati impegnati - di banche multilaterali di sviluppo
264116 361216
— titoli di proprietà immobilizzati impegnati - altri
264118 361218

(1) Nel presente prospetto vengono riportate le voci delle segnalazioni statistiche di vigilanza utilizzate per il calcolo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse. In particolare, si è fatto riferimento alle sezioni «dati patrimoniali», «vita residua», e «saldi medi» della matrice dei conti. Convenzionalmente le voci aventi vita residua fino a 7 giorni sono state fatte confluire nello scaglione di vita residua fino a 1 mese.

(2) Le valute nazionali dei paesi appartenenti all'UEM (ivi incluse le lire), durante il «periodo transitorio» (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), devono essere trattate come una unica valuta.

120 Titoli a tasso indicizzato (tipo tasso = 84)

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati di governi centrali di paesi OCSE
264002 360802
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati di banche multilaterali di sviluppo
264004 360804
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati altri
264006 360806
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati di governi centrali di paesi OCSE
264008 360808
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati di banche multilaterali di sviluppo
264010 360810
— titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati altri
264012 360812
— titoli di proprietà non immobilizzati impegnati di governi centrali di paesi OCSE
264014 360814
— titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - di banche multilaterali di sviluppo
264016 360816
— titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - altri
264018 360818
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati di governi centrali di paesi OCSE
264102 361202
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati di banche multilaterali di sviluppo
264104 361204
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati altri
264106 361206
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati di governi centrali di paesi OCSE
264108 361208
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati di banche multilaterali di sviluppo
264110 361210
— titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati altri
264112 361212
— titoli di proprietà immobilizzati impegnati - di governi centrali di paesi OCSE
264114 361214
— titoli di proprietà immobilizzati impegnati - di banche multilaterali di sviluppo
264116 361216
— titoli di proprietà immobilizzati impegnati - altri
264118 361218

130 Impieghi in c/c a tasso fisso (tipo tasso = 83)

vita residua a vista

— conti correnti di corrispondenza attivi per servizi resi con società specializzate
104102

vita residua per scadenza del capitale come da segnalazione

— conti correnti attivi con clientela ordinaria
266300 362200

140 Impieghi a tasso fisso (diversi da quelli con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte)

vita residua per scadenza del capitale come da segnalazione

— provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio
265600
— pronti contro termine attivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con clientela ordinaria
265720 361020

— pronti contro termini attivi altri con clientela ordinaria
265730 361030

— altri crediti verso clientela ordinaria: altri crediti
266404 362404

— operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
266500

— altri investimenti finanziari
361100

vita residua da 5 a 7 anni

— sofferenze verso clientela ordinaria
117140 117160 117902 246102 343112 343122

— dubbi esiti
– (239302 356902)

145 Impieghi a tasso fisso con opzione di rimborso anticipato a favore delle a controparte

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione

— altri crediti verso clientela ordinaria: con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte
266402 362402

150 Impieghi a tasso indicizzato diversi da quelli con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte (tipo tasso = 84)

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

— provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio
265600

— conti correnti attivi con clientela ordinaria
266300 362200

— operazioni con fondi di terzi in amministrazione
266500

— altri crediti verso clientela ordinaria: altri crediti
266404 362404

— altri investimenti finanziari
361100

155 Impieghi a tasso indicizzato con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte (tipo tasso = 84)

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

— altri crediti verso clientela ordinaria: con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte
266402 362402

160 Intercreditizio, Banche Centrali, UIC e Ministero del Tesoro

vita residua a vista

— depositi presso Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e istituzioni creditizie:
101702 101704 101716 101718 101738

— rapporti con il Tesoro e le amministrazioni pubbliche
101102 101122

— c/c di corrispondenza: saldi attivi liquidi
253504

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione (tipo tasso = 83)

— rapporti attivi con il Tesoro, la Cassa DD.PP., le Casse di risparmio postali e l'UIC: vincolati
264700

— pronti contro termine attivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con banche
265724 361024

— pronti contro termini attivi altri con banche
265734 361034

— pronti contro termine attivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e autorità bancarie centrali
265728 361028

— pronti contro termini attivi altri con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e autorità bancarie centrali
265738 361038

— prestiti subordinati attivi computabili nel patrimonio dell'emittente
265503 265504 361303 361305

— prestiti subordinati attivi: altri
265506 361308

— depositi presso Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e banche - vincolati: altri
267700

— altri rapporti attivi con banche
268900

— altri rapporti attivi con banche e autorità bancarie centrali: vincolati
361600

vita residua per data di riprezzamento dei rendimenti come da segnalazione (tipo tasso = 84)

— rapporti attivi oltre il breve termine a tasso fisso con il Tesoro, la Cassa DD.PP, le Casse di risparmio postali, e l'UIC - vincolati
264700

— prestiti subordinati attivi: computabili nel patrimonio dell'emittente
265503 265504 361303 361305

— prestiti subordinati attivi: altri
265506 361308

— depositi c/o Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e banche vincolati: altri
267700

— altri rapporti attivi con banche
268900

— altri rapporti attivi con banche e autorità bancarie centrali: vincolati
361600

vita residua a vista

— rapporti attivi con istituzioni creditizie
341310 341312

vita residua da 5 a 7 anni

— sofferenze verso banche
117184 246112 343114 343124

— dubbi esiti
– (239306 356908)

170 Riserva obbligatoria

Ripartire per fasce di vita residua la voce:

— riserva obbligatoria
101712

in base alle proporzioni, rispetto al totale, delle seguenti voci:

vita residua a vista (1)

387002 387004 387006 387008 387806 387808

vita residua come da segnalazione (per i rapporti con scadenza predeterminata fino a 2 anni) (1)

387010 387012 387014 387016 387202 387204 387602 387604 387802 387804 388000

180 Operazioni fuori bilancio: attivo

185 Portafoglio non immobilizzato

posizioni lunghe

269702 269706 269710
362902 362906 362910

(1) Sono escluse le passività nei confronti delle banche centrali del SEBC e delle altre banche e istituzioni monetarie e finanziarie soggette alla riserva obbligatoria del SEBC.

190 Altre posizioni

posizioni lunghe

269902 269906 269910 269914 269918 269922 269926
269930 269934 269938 269942 269946 269950
363002 363006 363010 363014 363018 363022 363026
363030 363034 363038 363042 363046 363050

199 Totale attività da ponderare

somma voci da 110 a 190

Passività

210 Raccolta vincolata, obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso (tipo tasso = 83)

211 Obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito con opzione di rimborso anticipato a favore dell'emittente

vita residua per scadenza del capitale come da segnalazione

— obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito con opzione di rimborso anticipato a favore della banca segnalante
272504

— obbligazioni con opzione di rimborso anticipato a favore della banca segnalante
363602

— altri titoli di debito con opzione di rimborso anticipato a favore della banca segnalante
363702

213 Raccolta vincolata, obbligazioni a tasso fisso e altri titoli di debito

vita residua a vista

— buoni fruttiferi e certificati di deposito scaduti da rimborsare: con scadenza inferiore a 18 mesi
170546

— buoni fruttiferi e certificati di deposito scaduti da rimborsare: con scadenza pari o superiore a 18 mesi
170548

— obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni cum warrant scadute da rimborsare
177504

— altre obbligazioni scadute da rimborsare
177706

— altri titoli di debito scaduti da rimborsare
177904

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione

— rapporti passivi con l'UIC
272000

— obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito - altri
272508

— depositi e conti correnti di clientela ordinaria: con scadenza
273900

— titoli ex art. 117 del T.U rimborsabili prima di 18 mesi
274504

— titoli ex art. 117 del testo unico altri
274508

— pronti contro termine passivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con clientela ordinaria
276520

— pronti contro termine passivi altri con clientela ordinaria
276530

vita residua a vista

— obbligazioni convertibili scadute e da rimborsare
351504

— altre obbligazioni scadute da rimborsare
351708

— altri titoli di debito emessi scaduti da rimborsare
352004

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione

— pronti contro termine passivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con clientela ordinaria
363520

— pronti contro termine passivi altri con clientela ordinaria
363530

— provvista da clientela ordinaria vincolata
364400

— obbligazioni: altri titoli
363604

— altri titoli di debito - altri titoli
363704

215 Raccolta vincolata, obbligazioni e altri titoli di debito a tasso indicizzato (tipo tasso = 84)

216 Obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito con opzione di rimborso anticipato a favore dell'emittente

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

— obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito con opzione di rimborso a favore della banca segnalante
272504

— obbligazioni con opzione di rimborso a favore della banca segnalante
363602

— altri titoli di debito con opzione di rimborso a favore della banca segnalante
363702

217 Altra raccolta vincolata e obbligazioni a tasso indicizzato

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

— rapporti passivi con l'UIC
272000

— obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito altri e altri titoli di debito
272508

— depositi e conti correnti di clientela ordinaria con scadenza
273900

— titoli ex art. 117 del T.U. rimborsabili prima di 18 mesi
274504

— titoli ex art. 117 del T.U. altri
274508

— provvista da clientela ordinaria: vincolata
364400

— obbligazioni: altri titoli
363604

— altri titoli di debito - altri titoli
363704

220 Raccolta in c/c e depositi

Vita residua secondo i c/c attivi (che hanno vita residua fino a un anno) fino a concorrenza e il resto per 1/12 fino a 1 mese, per 2/12 da 1 a 3 mesi, per 3/12 da 3 a 6 mesi, per 6/12 da 6 a 12 mesi.

— depositi a risparmio c/c passivi
170102 170160 170902, 170904 170954 170960 174902

vita residua a vista

— provvista da clientela ordinaria: libera
349502

240 Raccolta intercreditizia

vita residua a vista

— depositi di istituzioni creditizie
173902

— c/c di corrispondenza: saldi liquidi passivi
256504

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione (tipo tasso = 83)

— rapporti passivi con Banca d'Italia e banche
271800
— pronti contro termine passivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con banche
276524 363524
— pronti contro termine passivi altri con banche
276534 363534
— pronti contro termine passivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e autorità bancarie centrali
276528 363528
— pronti contro termine passivi altri con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e autorità bancarie centrali
276538 363538
— prestiti subordinati passivi computabili nel patrimonio dell'emittente
278903 278906 364503 364506
— prestiti subordinati passivi altri
278908 364508
— rapporti passivi con banche e autorità bancarie centrali
363300

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione (tipo tasso = 84)

— rapporti passivi con Banca d'Italia e banche
271800
— prestiti subordinati passivi computabili nel patrimonio dell'emittente
278903 278906 364503 364506
— prestiti subordinati passivi altri
278908 364508
— rapporti passivi con banche e autorità bancarie centrali
363300

vita residua a vista

— rapporti passivi con banche: liberi
351302 351310

250 Altra provvista a tasso fisso (tipo tasso = 83)

vita residua per scadenza del capitale come da segnalazione

— altre forme di provvista da clientela ordinaria: altre operazioni
274104
— altre forme di provvista da clientela ordinaria: altre
274108
— titoli di proprietà: scoperti tecnici
276700 364000
— fondi di terzi in amministrazione
277700
— finanziamenti ad organismi internazionali
363900

255 Altra provvista a tasso indicizzato (tipo tasso = 84)

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

— altre forme di provvista da clientela ordinaria: altre operazioni
274104
— altre forme di provvista da clientela ordinaria: altre
274108
— titoli di proprietà: scoperti tecnici
276700 364000
— fondi di terzi di amministrazione
277700
— finanziamenti da organismi internazionali
363900

270 Operazioni fuori bilancio: passivo

280 Portafoglio non immobilizzato

posizioni corte

269704 269708 269712
362904 362908 362912

285 Altre operazioni

posizioni corte

269904 269908 269912 269916 269920 269924 269928
269932 269936 269940 269944 269948 269952
363004 363008 363012 363016 363020 363024 363028
363032 363036 363040 363044 363048 363052

299 Totale passività da ponderare

somma voci da 210 a 285

Totale

300 Sbilancio attività - passività

Differenza tra voci 199 e 299.

310 Sbilancio ponderato

Sbilanci ponderati tra attività e passività (di cui alla voce 300) moltiplicati per le ponderazioni di cui allo schema riportato nell' All. *A* del presente Capitolo.

02A11372

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651223/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **0,77**